Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 348

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 20 dicembre 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che agli abbonati che non risulteranno in regola col pagamento del canone provvisorio per il 1981 — più volte richiesto — sarà interrotto l'invio della *Gazzetta Ufficiale*, senza ulteriore preavviso, alla fine del corrente anno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 348 DEL 20 DICEMBRE 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 89: **L.I.P. - Lavorazione italiana pellami, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1980 (deliberazione 7 febbraio 1973). — **L.I.P. - Lavorazione italiana pellami, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1980 (deliberazione 7 giugno 1971). — **Immobiliare quartieri don Bosco, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1980. — **Immobiliare quartieri via Sondrio, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1980. — **Montedison, società per azioni, in Milano:** Rimborso di obbligazioni « Edison 5,50 % - Emissione 1960 ». — **Autostrada dei fiori, società per azioni, in Savona:** Obbligazioni « 6 % - 1965 » sorteggiate il 25 novembre 1980. — **C.I.A.S. - Compagnia italiana acciai speciali, società per azioni, in Bologna:** Estrazione di obbligazioni « 12 % - 1965-1989 ». — **Ultimoda, società per azioni, in Catania:** Estrazione di obbligazioni. — **Simmenthal, società per azioni, in Aprilia:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1980. — **La Nuova commerciale imballaggi, società per azioni, in Aprilia:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1980. — **Superba - Costiero ligure petrolchimico, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni « 14 % - 1975-1984 » sorteggiate il 1° dicembre 1980. — **Giovanni Balestra & Figli, società per azioni, in Bassano del Grappa:** Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1980. — **Eridania - Zuccherifici nazionali, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni « 5,50 % - 1960-1982 » sorteggiate il 1° dicembre 1980. — **Etelia, società per azioni, in Firenze:** Estrazione di obbligazioni. — **La magona d'Italia, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni « 7 % - 1974-1988 » sorteggiate il 25 novembre 1980. — **Ospedale di Saronno, ente ospedaliero generale provinciale:** Estrazione di obbligazioni. — **Press, società per azioni, in Bra:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1980. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni « 7 % - 1971-1986 » sorteggiate il 17 novembre 1980. — **Comune di Genova, servizio degli interventi finanziari, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1980. — **Cartiere Trentine, società per azioni, in Condino (Trento):** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1980. — **Armour medicamenta, società per azioni (già Istituto medicamenta S.p.a.), in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 novembre 1980. — **G. Ricordi & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 5,50 % - 1962-1986 » sorteggiate il 25 novembre 1980. — **Società ceramica italiana Pozzi Richard-Ginori, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « P.O. 5,50 % - 1964-1981 - Ex Manifattura ceramica Pozzi S.p.a. » sorteggiate il 4 dicembre 1980. — **Ricagni, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1980. — **R.C.F. - Radio cine forniture, società per azioni, in Reggio Emilia:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1980. — **N.E.L.S.A., Nando Evolvi lubrificanti, società per azioni, in Como:** Obbligazioni « 7 % - 1970 » sorteggiate il 10 dicembre 1980. — **Conter, control center, società per azioni, in Como:** Obbligazioni « 16 % - 1978 » sorteggiate il 5 dicembre 1980. — **Conter, control center, società per azioni, in Como:** Obbligazioni « 14 % - 1976 » sorteggiate il 5 dicembre 1980. — **Zannoni, società per azioni, in Forlì:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1980. — **Cibus, società per azioni, in Cazzago San Martino (Brescia):** Rimborso obbligazioni. — **Ceramica Val Verde, società per azioni, in Castelnuovo Valsugana (Trento):** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1980. — **Igino Mazzola, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1980. — **Cerusa, società per azioni, in Genova-Voltri:** Obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1980. — **C.I.F.A. - Commissionaria italiana fabbriche arredamento, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1980.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **989**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 22, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

diritto comparato del lavoro;
istituzioni di diritto processuale;
ordinamento giudiziario;
diritto di famiglia;
diritto processuale amministrativo;
storia del diritto canonico;
diritto processuale comparato.

Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1980
Registro n. 115 *Istruzione, foglio n.* 361

LEGGE 16 dicembre 1980, n. **858**.

Interpretazione autentica e modificazione dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, è lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, è sostituito con il seguente:

« E' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto, limitatamente all'articolo 1, dalla data di entrata in vigore della precedente legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — FOSCHI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980, n. **859**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1928, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 267 sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola speciale per tecnici di igiene ambientale e del lavoro, annessa alla facoltà di medicina e chirurgia:

Scuola speciale
per tecnici di igiene ambientale e del lavoro

Art. 268. — E' istituita presso l'Università di Bari una scuola ad indirizzo essenzialmente pratico diretta a preparare personale tecnico per gli istituti ed i laboratori clinici e medico-biologici che operano nel campo dell'igiene ambientale e del lavoro nonché per le aziende pubbliche e private sia industriali che agricole. La scuola ha sede nell'istituto di medicina del lavoro della facoltà di medicina dell'Università di Bari.

La scuola è diretta dal direttore dell'istituto di medicina del lavoro della facoltà di medicina dell'Università di Bari.

Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore che può sceglierli fra i docenti dell'Università stessa o fra esperti extrauniversitari che abbiano particolare competenza nelle materie di insegnamento. Il consiglio della scuola si compone di tutti i professori che tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.

Art. 269. — La scuola prende il nome di scuola per tecnici di igiene ambientale e del lavoro, ha la durata di due anni e conferisce il diploma di tecnico di igiene ambientale e del lavoro. Ne è titolo di ammissione l'abilitazione di istituti tecnici e magistrale, la maturità scientifica e classica.

Art. 270. — Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova orale di cultura generale con particolare riguardo alle nozioni di biologia, chimica e fisica apprese nelle scuole medie e superiori.

Art. 271. — Alla scuola non sono ammessi più di venti allievi. Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore, la direzione della scuola si riserva di provvedere ad una scelta in base ai risultati degli esami di ammissione.

Art. 272. — Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

nozioni di chimica e biologia generale;
microanalisi;
strumentazione (prelievo ed analisi);
agenti fisici nell'ambiente di lavoro;
rischi e tecnologia industriale;
tossicologia industriale.

2° *Anno*:

microanalisi;
igiene dell'ambiente fisico e sociale;
elementi di fisiopatologia del lavoro;
organizzazione del lavoro;
legislazione sanitaria.

Le esercitazioni pratiche sono biennali e comprendono:

tecnica analitica:

aria (gas e vapori, sostanze corpuscolose: fumo, polvere ecc.);
acque;
liquidi biologici;
agenti fisici;

tecniche di prelievo:

aria (gas e vapori, sostanze corpuscolose);
acque;
liquidi biologici;
agenti fisici.

Art. 273. — E' fatto obbligo agli allievi di frequentare le lezioni teoriche e le esercitazioni; queste ultime in forma di tirocinio pratico della durata non inferiore a mesi due consecutivi presso istituti universitari oppure enti pubblici e/o privati riconosciuti idonei dalla direzione della scuola.

Art. 274. — A conclusione degli studi gli allievi devono sostenere un esame di diploma che consiste nella esecuzione di una prova pratica di laboratorio e nella discussione di una relazione scritta del candidato su una attività di controllo delle condizioni igienico-ambientali assegnatogli dalla direzione della scuola.

Art. 275. — I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo altro anno di frequenza della scuola. Se al secondo anno non venga riconosciuta l'idoneità, essi saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 276. — L'importo delle tasse e soprattasse che gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare è il seguente:

1° *Anno*:

prima rata L. 1.250 sopra esami di profitto;
prima rata L. 1.250 tassa di iscrizione;
prima rata L. 500 contributo riscaldamento;
prima rata L. 17.500 contributo di laboratorio;
prima rata L. 2.000 tassa di immatricolazione;
Totale L. 22.500;

seconda rata, come sopra, esclusa tassa di immatricolazione;
terza rata, come sopra, esclusa tassa di immatricolazione;
quarta rata, come sopra, esclusa tassa di immatricolazione;

Totale L. 84.000.

2° *Anno*:

prima rata L. 1.250 sopra esami di profitto;
prima rata L. 1.250 tassa di iscrizione;
prima rata L. 500 contributo riscaldamento;
prima rata L. 17.500 contributo di laboratorio;

Totale L. 20.500 per n. 4 rate L. 82.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1980
Registro n. 115 *Istruzione, foglio n.* 371

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980, n. **860.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di agraria dell'Università degli studi di Padova alla stessa facoltà dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 761, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di coltivazioni arboree della facoltà di agraria dell'Università di Padova;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di agraria dell'Università di Firenze, adottata il 21 aprile 1980, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di coltivazioni arboree della stessa facoltà al fine di poter far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di agraria dell'Università di Padova, adottata il 17 aprile 1980, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di coltivazioni arboree della facoltà di agraria dell'Università di Firenze;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di coltivazioni arboree della facoltà di agraria dell'Università di Padova con il decreto del Presidente della Repubblica n. 761 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Andrea Fabbri e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di coltivazioni arboree della stessa facoltà dell'Università di Firenze;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di coltivazioni arboree della facoltà di agraria dell'Università di Padova con il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 761, è attribuito, unitamente al titolare dott. Andrea Fabbri, alla stessa cattedra della medesima facoltà dell'Università di Firenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1980
Registro n. 15 *Istruzione, foglio n.* 369

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1980, n. **861.**

Autorizzazione all'Associazione italiana per il World Wildlife Fund, in Roma, ad accettare un legato.

N. 861. Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, l'Associazione italiana per il World Wildlife Fund, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dal comm. Ulisse Cantoni con testamento olografo 1° agosto 1976 e codicilli aggiunti, pubblicato in data 28 marzo 1977, n. 201331 di repertorio, a rogito dott. Enrico Mezzanotte, notaio in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1980
Registro n. 17 *Agricoltura, foglio n.* 238

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1980.

Determinazione dell'indennità di carica al presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, relativo alla istituzione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane »;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, modificata dalla legge 19 dicembre 1956, n. 1524, recante nuove norme per il credito all'artigianato;

Vista la legge 7 agosto 1971, n. 685, recante modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione;

Visto l'art. 3 della legge 10 ottobre 1975, n. 524, relativo alle attribuzioni del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina proposta o designazione;

Visto il precedente decreto in data 4 settembre 1979, con il quale è stata determinata per il presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane l'indennità di carica per il 1979;

Vista la delibera adottata dal consiglio generale della Cassa medesima nella riunione del 28 luglio 1980 con la quale sono stati proposti gli emolumenti da corrispondere, per l'anno 1980, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità spettante al presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane è determinata come segue a decorrere dal 1° gennaio 1980:

compenso annuo lordo: lire 12 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti: lire 40 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie per una medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1980

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FORLANI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(11253)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1980.

Revoca del decreto interministeriale 18 novembre 1968 col quale veniva concesso al comune di Verona un contributo straordinario annuo di L. 55.300.000 per anni quindici per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto interministeriale 18 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1969, modificato con decreto interministeriale 26 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1971 e con decreto interministeriale 7 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1975, con il quale il comune di Verona venne autorizzato a contrarre ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, un mutuo di L. 670.000.000 con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo di lire 55.300.000, per anni quindici con decorrenza dallo esercizio finanziario 1968.

Considerato che il predetto comune con nota 27 giugno 1979 ha manifestato l'intenzione di provvedere ai lavori di ristrutturazione e di restauro dell'attuale edificio giudiziario di Verona e conseguentemente di rinunciare ai lavori di costruzione di un nuovo edificio giudiziario;

Vista la nota 21 marzo 1980 del comune di Verona dalla quale risulta che è in corso la pratica per il finanziamento, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 35, del mutuo occorrente per i lavori di ristrutturazione e restauro dell'edificio giudiziario di Verona;

Ritenuta la necessità di disimpegnare le somme imputate per i lavori di costruzione di un nuovo edificio giudiziario sul cap. 7051 del Ministero di grazia e giustizia;

Dispone:

E' revocato il decreto interministeriale 18 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1969, e modificato con decreto interministeriale 26 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1971 e con decreto interministeriale 7 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1975, concernente la concessione indicata nella premessa.

Roma, addì 2 luglio 1980

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

p. *Il Ministro dell'interno*
CORDER

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1980
Registro n. 30 Giustizia, foglio n. 196

(11269)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1980.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, con il quale il Sindacato obbligatorio marittimo meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro della gente di mare ha assunto la denominazione di Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

Visto l'art. 20 dello statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, approvato con il precitato regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, e modificato con decreti presidenziali 7 aprile 1955, n. 650 e 31 marzo 1961, n. 460;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1978 concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

Vista la nota n. 1387/GM/gb del 24 luglio 1980, con la quale la Federazione italiana lavoratori del mare (FILM-CISL) ha designato il sig. Giuseppe Maggiani per la nomina a membro del consiglio di amministrazione predetto — in qualità di rappresentante degli equipaggi di navi passeggeri da carico a propulsione meccanica, rimorchiatori, pontoni e simili e velieri e moto velieri da traffico — in sostituzione del sig. Ferdinando Giorgi dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Maggiani è nominato membro del consiglio di amministrazione della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare — in rappresentanza degli equipaggi di navi passeggeri da carico a propulsione meccanica, rimorchiatori, pontoni e simili e velieri e moto velieri da traffico — in sostituzione del sig. Ferdinando Giorgi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 14 ottobre 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

Il Ministro della marina mercantile
SIGNORELLO

(11288)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1980.

Assegnazione alla regione Liguria della somma di lire 5.829.487.850 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel secondo programma triennale di edilizia scolastica.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81;

Visto l'art. 113 della predetta legge 88/79, il quale dispone che le erogazioni di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 ed il bilancio di previsione per il triennio 1980-82;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per il secondo programma triennale di edilizia scolastica 1978-80;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e dei lavori pubblici del 21 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 282, con il quale sono stati attribuiti alla regione Liguria i fondi di edilizia scolastica, relativi al secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 28 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 347, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Liguria la somma di L. 306.815.150, quale anticipo del 5% relativamente al 1979, secondo programma triennale 1978-80;

Viste la nota della regione Liguria n. 54122/3955/U.A. del 12 settembre 1980 e la allegata dichiarazione — di pari data — resa dall'assessore competente, ai sensi dell'art. 113 della sopra citata legge n. 88/79, con le quali, fra l'altro, si richiede la somministrazione dell'importo di L. 5.829.487.850, relativamente al 1979, secondo programma triennale 1978-80;

Considerato che la somma sopra indicata trova copertura integrale ed esaurisce le disponibilità, relative all'esercizio finanziario 1979;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Liguria è assegnata la somma di L. 5.829.487.850, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1980, in conto residui di stanziamento 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1980
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 35

(11210)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1980.

Assegnazione alla regione Lombardia della somma di lire 17.412.080.930 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel primo programma triennale di edilizia scolastica.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per i programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario di intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 143/78 che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge n. 482/78, recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 (primo provvedimento);

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 e il bilancio pluriennale 1980-82;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79, il quale dispone che le erogazioni di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 9 ottobre 1975, con il quale sono stati ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano i fondi per il primo programma triennale 1975-77 di edilizia scolastica e sono state indicate le disponibilità annuali anche per il 1978 (prima tranche);

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 40, con il quale sono stati assegnati alle regioni a statuto ordinario i fondi corrispondenti all'anticipo del 5% relativamente all'anno 1978, primo programma;

Vista la nota n. 2325/2326 del Ministero dei lavori pubblici dell'8 agosto 1980, con la quale sono state trasmesse, per competenza, al Ministero del bilancio e della programmazione economica le richieste di erogazione fondi della regione Lombardia;

Viste le dichiarazioni n. 3282 e n. 3277 dell'11 giugno 1980 e la dichiarazione n. 3934 del 17 luglio 1980, rese dall'assessore competente della regione Lombardia ai sensi dell'art. 113 della legge n. 88/79, con le quali si chiede l'erogazione degli importi rispettivamente di L. 3.413.053.900, di L. 8.694.559.000 e di L. 5.304.468.030 erogati dalla regione medesima per spese relative alla acquisizione di aree e al pagamento di opere già eseguite e ricomprese nei programmi di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Considerato che la somma di L. 17.412.080.930 complessivamente richiesta dalla regione Lombardia trova copertura nei fondi relativi alla disponibilità finanziaria dell'esercizio 1978 (prima tranche);

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 17.412.080.930 è assegnata alla regione Lombardia per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1980, in conto residui di stanziamento 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1980
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 39

(11216)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1980.

Assegnazione alla regione Marche della somma di lire 2.395.380.844 per opere già eseguite e comprese nel secondo programma triennale di edilizia scolastica.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario di intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81;

Visto l'art. 113 della predetta legge n. 88/79, il quale dispone che le erogazioni di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 ed il bilancio di previsione per il triennio 1980-82;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il secondo programma triennale di edilizia scolastica, 1978-80;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro dei lavori pubblici del 21 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti addì 25 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 284, con il quale sono stati attribuiti alla regione Marche i fondi di edilizia scolastica, relativi al secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 28 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 347, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Marche la somma di L. 308.413.300, quale anticipo del 5% relativamente al 1979, secondo programma triennale 1978-80;

Vista la dichiarazione n. 744 del 17 settembre 1980, resa dall'assessore competente della regione Marche, ai sensi dell'art. 113 della predetta legge n. 88/79, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di lire 2.395.380.844, a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla regione Marche, afferenti gli interventi compresi nel secondo programma triennale di edilizia scolastica (esercizio 1979);

Considerato che la somma sopra richiesta trova copertura nei fondi disponibili, relativi all'esercizio finanziario 1979;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Marche è assegnata la somma di lire 2.395.380.844, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1980, in conto residui di stanziamento 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1980
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 43

(11205)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1980.

Assegnazione alla regione Piemonte della somma di lire 1.736.804.159 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel primo programma di edilizia scolastica.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario di intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 143/78, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978, primo provvedimento);

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 e il bilancio di previsione per il triennio 1980-82;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 e il bilancio pluriennale 1979-81, il quale dispone che le erogazioni di cui all'art. 6, quinto comma, della legge numero 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 9 ottobre 1975, con il quale è approvato il piano di riparto fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il primo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto 28 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 40, con il quale è stata erogata alle regioni a statuto ordinario la somma di L. 13.155.607.200, quale anticipo del 5% della disponibilità per il 1978 (primo programma);

Viste le dichiarazioni n. 30436/ES 2123 del 5 settembre 1980, n. 30680/ES 2139 del 9 settembre 1980, numero 31247/ES 2241 del 19 settembre 1980, rese dall'assessore competente della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 113 della sopra menzionata legge n. 88/79, con le quali si richiede la somministrazione degli importi, rispettivamente, di L. 1.180.542.188, di L. 183.494.341 e di L. 372.767.630, già erogati dalla regione Piemonte agli enti obbligati, per il pagamento di opere già eseguite, comprese nel primo programma di edilizia scolastica;

Considerato che le somme richieste trovano capienza nei fondi relativi all'esercizio finanziario 1978, primo programma;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 1.736.804.159 è assegnata alla regione Piemonte per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1980 in conto residui di stanziamento per il 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1980
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 33

(11208)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1980.

Assegnazione alla regione Piemonte della somma di lire 1.497.279.702 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel primo programma di edilizia scolastica.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per i programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario di intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 e il bilancio pluriennale 1980-82;

Vista la legge n. 143/78, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978, primo provvedimento);

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88, il quale dispone che le erogazioni di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali competenti;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 9 ottobre 1975, con il quale viene approvato il piano di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il primo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 40, con il quale è stata erogata alle regioni a statuto ordinario la somma di L. 13.155.607.200, corrispondente all'anticipo del 5% a valere sulla disponibilità per il 1978 prima tranche;

Viste le dichiarazioni n. 18500/ES.1835 del 7 luglio 1980 e n. 18811/ES.1851 del 10 luglio 1980, entrambe rese dall'assessore competente della regione Piemonte ai sensi dell'art. 113 della citata legge n. 88/79, con le quali si chiede l'erogazione degli importi rispettivamente

di L. 799.872.047 e di L. 697.407.655, erogati dalla regione Piemonte agli enti obbligati per il pagamento di opere già eseguite, comprese nel primo programma di edilizia scolastica;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Piemonte è assegnata la somma di L. 1.497.279.702 per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1980, in conto residui di stanziamento 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1980
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 42

(11214)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1980.

Assegnazione alla regione Piemonte della somma di lire 6.538.877.181 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel secondo programma triennale di edilizia scolastica.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario di intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81;

Visto l'art. 113 della predetta legge n. 88/79, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 ed il bilancio di previsione per il triennio 1980-82;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per il secondo programma triennale di edilizia scolastica 1978-80;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro dei lavori pubblici del 3 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 232, con il quale sono stati attribuiti alla regione Piemonte i fondi di edilizia scolastica, relativi al secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 289, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Piemonte la somma di L. 846 milioni 945.000, quale anticipo del 5%, relativamente al 1979, secondo programma triennale 1978-80;

Viste le dichiarazioni n. 30437/ES.2124 del 5 settembre 1980, n. 30679/ES.2138 del 9 settembre 1980 e n. 31246/ES.2240 del 19 settembre 1980, rese dall'assessore competente della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 113 della sopra citata legge n. 88/79, con le quali si richiede la somministrazione degli importi, rispettivamente, di L. 3.212.416.023, di L. 1.016.206.253 e di L. 2.310.254.905, già erogati dalla regione Piemonte agli enti obbligati per il pagamento di opere già eseguite, comprese nel secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Vista, in particolare, la dichiarazione n. 31413/ES.2251 del 23 settembre 1980, resa dall'assessore competente della regione Piemonte, con la quale si precisa che la richiesta avanzata con la nota n. 30679/ES.2138 del 9 settembre 1980, si riferisce al secondo programma triennale;

Considerato che le somme sopra richieste trovano copertura nelle disponibilità finanziarie, relative all'esercizio 1979, secondo programma triennale;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Piemonte è assegnata la somma di L. 6.538.877.181, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1980, in conto residui di stanziamento 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1980
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 41

(11215)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Delta Ti, con sede e stabilimento in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Delta Ti, con sede e stabilimento in Milano;

Visti i decreti ministeriali 15 marzo 1979, 20 agosto 1979 e 21 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° settembre 1978 al 25 agosto 1979;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Delta Ti, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 24 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11272)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1980.

Riconoscimento degli esperti autorizzati a rilasciare certificazioni relative ai controlli degli autoveicoli a temperatura controllata per i trasporti internazionali previsti dallo accordo A.T.P.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 2 maggio 1977, n. 264, concernente la ratifica di esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970 ed appresso denominato accordo A.T.P.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404, concernente il regolamento di esecuzione della legge 2 maggio 1977, n. 264;

Visto il decreto ministeriale n. 149 CI/29 dell'8 febbraio 1980, con il quale viene nominata la commissione per l'autorizzazione delle stazioni di controllo ed il riconoscimento degli esperti A.T.P.;

Viste le domande presentate da:

1) Giancarlo Berciga, via Galuppi, 28, Parma, nato a Medesano (Parma) il 20 luglio 1944;

2) Romano Bertolini, via Traversetolo, 5, Parma, nato a Parma il 21 febbraio 1934;

3) Enzo Chiarcos, via Rovigo, 8, Padova, nato a Cividale del Friuli il 4 agosto 1924;

4) Giovanni Ghirardo, via G. Pascoli, 41, Bra (Cuneo), nato ad Ormea il 3 giugno 1941;

5) Giancarlo Curone, Spalto Gamondio, 33, Alessandria, nato a Castelnuovo Scrivia (Alessandria) il 21 aprile 1937;

6) Giovanni Emiliani, viale Carducci, 25, Cesenatico (Forlì), nato a Lugo di Romagna il 22 gennaio 1943;

7) Giuseppe Gamba, corso IV Novembre 4/*B*, Bra (Cuneo), nato a Cuneo il 13 agosto 1939;

8) Luciano Mantovi, via Martiri Vercalle, 12, Reggio Emilia, nato a Reggio Emilia il 18 novembre 1926;

9) Sandro Rinaldi, via G. Carducci, 26, Piove di Sacco (Padova), nato a Piove di Sacco il 4 agosto 1940;

10) Francesco Verri, via Antonio Olearo, 21, Casale Monferrato (Alessandria), nato a Casale Monferrato il 27 maggio 1935;

Visto il parere favorevole espresso dalla succitata commissione nella riunione del 13 novembre 1980 a seguito dell'esame della documentazione tecnica allegata alle domande;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati esperti autorizzati a rilasciare dichiarazioni di idoneità, corredate dalle certificazioni relative ai controlli indicati ai paragrafi 29 e 49 dell'allegato 1 appendice 2 dell'accordo A.T.P., per la conseguente proroga di validità, da parte del Ministero dei trasporti, per un periodo di tre anni dell'attestato di conformità per i mezzi speciali già in servizio, le seguenti persone fisiche:

1) Giancarlo Berciga, via Galuppi, 28, Parma, nato a Medesano (Parma) il 20 luglio 1944;

2) Romano Bertolini, via Traversetolo, 5, Parma nato a Parma il 21 febbraio 1934;

3) Enzo Chiarcos, via Rovigo, 8, Padova, nato a Cividale del Friuli il 4 agosto 1924;

4) Giovanni Ghirardo, via G. Pascoli, 41, Bra (Cuneo), nato ad Ormea il 3 giugno 1941;

5) Giancarlo Curone, Spalto Gamondio, 33, Alessandria, nato a Castelnuovo Scrivia (Alessandria) il 21 aprile 1937;

6) Giovanni Emiliani, viale Carducci, 25, Cesenatico (Forlì), nato a Lugo di Romagna il 22 gennaio 1943;

7) Giuseppe Gamba, corso IV Novembre 4/*B*, Bra (Cuneo), nato a Cuneo il 13 agosto 1939;

8) Luciano Mantovi, via Martire Vercalle, 12, Reggio Emilia, nato a Reggio Emilia il 18 novembre 1926;

9) Sandro Rinaldi, via G. Carducci, 26, Piove di Sacco (Padova), nato a Piove di Sacco il 4 agosto 1940;

10) Francesco Verri, via Antonio Olearo, 21, Casale Monferrato (Alessandria), nato a Casale Monferrato il 27 maggio 1935.

Art. 2.

Gli esperti nominati sono sottoposti al controllo della Direzione generale della motorizzazione civile e tenuti a rispettare le prescrizioni tecniche e procedurali impartite ed a consentire le ispezioni dei funzionari della Direzione suddetta.

Art. 3.

La nomina è revocabile in qualsiasi momento qualora vengano accertate irregolarità connesse con quanto prescritto ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Roma, addì 28 novembre 1980

Il Ministro: FORMICA

(11322)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1980.

Attribuzione all'Istituto per la ricostruzione industriale di certificati speciali di credito del Tesoro di complessivi nominali lire 930 miliardi, a titolo di aumento del suo fondo di dotazione.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 1 della legge 26 giugno 1980, n. 281, con il quale è stata conferita al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, per l'anno 1979, la somma complessiva di L. 2.282.130.475.000;

Visto l'art. 2 della citata legge, con il quale si stabilisce che per lire 930 miliardi il suddetto conferimento ha luogo mediante attribuzione all'Istituto medesimo di titoli del Tesoro, destinati a riduzione, per pari ammontare, del proprio indebitamento e di quello delle società controllate e da consegnare per conto e su indicazione dell'IRI alle aziende ed istituti di credito, a contestuale decurtazione dell'indebitamento in essere verso di essi;

Considerato che con decreto n. 144824 del 27 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti in data 30 giugno 1980, registro n. 14, foglio n. 396, il Ministro del tesoro, in esecuzione della legge n. 281/1980, ha introdotto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1980, la seguente variazione in aumento sia in termini di competenza sia in termini di cassa:

Cap. 7560. — Conferimento al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) L. 2.282.130.475.000

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 18 settembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315, del 17 novembre 1980, con il quale è stata disposta l'emissione, per le finalità di cui alla legge n. 281/1980, di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore dell'importo di nominali lire 930 miliardi per una durata di trentasei mesi, con godimento 1° ottobre 1980 ad un prezzo di L. 99 per ogni cento lire di capitale nominale;

Viste le lettere del 14 luglio, 6 agosto e 28 novembre 1980, numeri 4009, 4352 e 6356 con le quali l'IRI, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge n. 281/1980, ha chiesto l'attribuzione di titoli del Tesoro per lire 930 miliardi specificando la destinazione e le aziende ed istituti di credito ai quali i titoli stessi dovranno essere assegnati per la decurtazione dell'indebitamento proprio e delle società controllate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro del tesoro del 18 settembre 1980 è autorizzata l'emissione di un ordinativo diretto speciale di lire 920,7 miliardi in favore della sezione di tesoreria provinciale di Roma, la quale emetterà, per il medesimo importo, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Tale somma di lire 920,7 miliardi sarà imputata al cap. 7560 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario 1980.

Art. 2.

Per le finalità specificate nell'art. 2 della legge 26 giugno 1980, n. 281, i certificati speciali di credito del Tesoro di complessive nominali lire 930 miliardi, di cui al decreto del Ministro del tesoro del 18 settembre 1980, sono attribuiti, completi di tutte le cedole degli interessi, all'Istituto per la ricostruzione industriale, a titolo di conferimento al suo fondo di dotazione, e sono destinati alla riduzione dell'indebitamente bancario proprio dell'IRI per lire 53 miliardi e per il restante ammontare di lire 877 miliardi di quello delle seguenti società controllate per l'importo a fianco di ciascuna indicato:

Finsider	468	miliardi
Finmeccanica	120	»
Fincantieri	75	»
Finmare	20	»
Italstat	15	»
Stet	160	»
Sme	19	»

Detti certificati speciali di credito sono assegnati, per conto dell'Istituto per la ricostruzione industriale, agli istituti di credito sotto elencati per l'importo nominale a fianco di ciascuno indicato a decurtazione, per lo stesso ammontare, dell'indebitamento dell'IRI e delle società da esso controllate:

Banca commerciale italiana	102	miliardi
Credito italiano	113,5	»
Banco di Roma	101,5	»
Banco di S. Spirito	25	»
Banca nazionale del lavoro	140	»
Banco di Napoli	19	»
Monte dei Paschi di Siena	42,5	»
Istituto bancario S. Paolo di Torino	98	»
Banca nazionale dell'agricoltura	28	»
Banca popolare di Milano	28	»
Banco di Sicilia	33	»
Banca Toscana	9	»
Banca cattolica del Veneto	6	»
Cassa centrale di risparmio V.E. province siciliane	2,5	»
Cassa di risparmio di Genova e Imperia	11	»
Istituto bancario italiano	2	»
Banco ambrosiano	16	»
Banco di Sardegna	0,5	»
Banca popolare di Novara	1	»
Banca nazionale delle comunicazioni	12	»
Cassa di risparmio di Puglia	2,5	»
Cassa di risparmio di Torino	8	»
Cassa di risparmio delle provincie lombarde	11	»
Banco Lariano	5	»
Banca popolare di Bergamo	1	»
Banca S. Paolo	1	»
Cassa di risparmio di Trieste	3	»
Credito lombardo	0,5	»
I.M.I. - Istituto mobiliare italiano	101,5	»
Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - I.C.C.R.I.	6	»
	930	miliardi

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1980

Il Ministro: DE MICHELIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1980
Registro n. 10 Partecipazioni statali, foglio n. 102

(11346)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.R.B. elettronica, in Ancona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 7 novembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. C.R.B. elettronica, con sede in Ancona;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.R.B. elettronica, con sede in Ancona, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 agosto 1980 al 15 febbraio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11275)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elle J - Lavorazioni industriali, in Napoli-Barra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Elle J - Lavorazioni industriali di Napoli-Barra;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1978, 3 maggio 1979, 4 maggio 1979, 30 giugno 1979, 4 gennaio 1980, 7 maggio 1980 e 3 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 marzo 1978 al 29 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elle J - Lavorazioni industriali di Napoli-Barra, è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11282)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1980.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della legge citata il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue, anche aziendali, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1980, n. 441;

Visto il proprio decreto in data 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti;

Considerato che il sig. Michele Bellomo, commissario liquidatore della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Bari, si è dimesso dall'incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il p.a. Pasquale Schettini è nominato commissario liquidatore della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Bari, in sostituzione del sig. Michele Bellomo, dimissionario.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, della legge 29 febbraio 1980, n. 33 e della legge 8 agosto 1980, n. 441.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 6 dicembre 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

Il Ministro della sanità
ANIASI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANNINO

(11198)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie cartarie Cardella di Alpascio, Badia di Pozzeveri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Industrie cartarie Cardella di Alpascio, Badia di Pozzoveri (Lucca);

Visti i decreti ministeriali 18 giugno 1978, 7 settembre 1978, 23 febbraio 1979, 11 luglio 1979, 28 gennaio 1980 e 29 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 gennaio 1978 al 28 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie cartarie Cardella di Alpascio, Badia di Pozzoveri (Lucca), è prolungata al 27 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11277)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Zanniello - Officina meccanica e fonderie, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta F.lli Zanniello - Officina meccanica e fonderie di Milano;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1979, 9 agosto 1979, 29 novembre 1979, 17 marzo 1980, 2 giugno 1980 e 26 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1979 al 28 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Zanniello - Officina meccanica e fonderie di Milano, è prolungata al 28 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11273)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meriplastica, in liquidazione, stabilimento di Volla.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Meriplastica, in liquidazione, stabilimento di Volla (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 22 giugno 1979, 29 settembre 1979, 29 novembre 1976, 6 marzo 1980, 10 giugno 1980 e 10 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 febbraio 1979 al 26 ottobre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meriplastica, in liquidazione, stabilimento di Volla (Napoli), è prolungata al 25 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1980

Il Ministro: Foschi

(11276)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Como Napoli S.n.c., stabilimento di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Como Napoli S.n.c., stabilimento di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 14 novembre 1979, 17 marzo 1980, 27 maggio 1980 e 8 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 25 luglio 1979 al 19 ottobre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Como Napoli S.n.c., stabilimento di Napoli, è prolungata al 18 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1980

Il Ministro: Foschi

(11281)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli per il completamento dei lavori di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 febbraio 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Napoli la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici, sospesi dal 10 settembre 1979 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 21 agosto 1979, 19 dicembre 1979, 29 febbraio 1980, 20 giugno 1980 e 30 settembre 1980 di concessione per quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli per il completamento dei lavori di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 19 aprile 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1980

Il Ministro: Foschi

(11274,

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 9 e 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente « Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini »;

Visto il decreto interministeriale 7 agosto 1979, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia), con effetto dal 9 ottobre 1978;

Visti i decreti ministeriali 12 settembre 1979, 16 novembre 1979, 7 marzo 1980, 31 maggio 1980, 12 agosto 1980 e 23 ottobre 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione fino al 9 ottobre 1980;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine del precedente, si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica di cui al citato decreto interministeriale 7 agosto 1979 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia), è prolungata dal 10 ottobre 1980 al 9 gennaio 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11279)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 15 ottobre 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 9 febbraio 1979, 19 marzo 1979, 12 giugno 1979, 3 agosto 1979, 24 ottobre 1979, 22 febbraio 1980, 11 marzo 1980 e 8 agosto 1980 di concessione per ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 9 febbraio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, adddì 10 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11283)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1980.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Basilicata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Visto il decreto ministeriale del 29 settembre 1980 con il quale è stata autorizzata la costituzione, ai sensi della menzionata legge n. 445, dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Basilicata (Mediocredito regionale della Basilicata), ente di diritto pubblico, con sede in Potenza e ne è stato approvato il relativo statuto;

Visto l'art. 22 del vigente statuto del Mediocredito regionale in questione, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'Istituto stesso;

Considerato che, in relazione a quanto sopra, occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di uno supplente, di competenza del Tesoro;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Vincenzino Rossitto ed il dott. Vincenzo Santoro sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Basilicata (Mediocredito regionale della Basilicata), ente di diritto pubblico, con sede in Potenza.

I predetti dureranno in carica tre anni in conformità alle disposizioni statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(11324)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1980.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Abruzzo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Visto il decreto ministeriale del 7 ottobre 1980 con il quale è stata autorizzata la costituzione, ai sensi della menzionata legge n. 445, dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Abruzzo (Mediocredito regionale abruzzese), ente di diritto pubblico con sede in Teramo e ne è stato approvato il relativo statuto;

Visto l'art. 29 del vigente statuto del Mediocredito regionale in questione, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'Istituto stesso;

Considerato che, in relazione a quanto sopra, occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di uno supplente, di competenza del Tesoro;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Oreste Di Francia ed il dott. Mario Grisanti sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Abruzzo (Mediocredito regionale abruzzese), ente di diritto pubblico, con sede in Teramo.

I predetti dureranno in carica tre anni in conformità alle disposizioni statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1980

(11325) *Il Ministro*: ANDREATTA

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1980.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Puglia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Visto il decreto ministeriale del 29 settembre 1980 con il quale è stata autorizzata la costituzione, ai sensi della menzionata legge n. 445, dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Puglia (Mediocredito regionale della Puglia), ente di diritto pubblico con sede in Bari e ne è stato approvato il relativo statuto;

Visto l'art. 27 del vigente statuto del Mediocredito regionale in questione, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'Istituto stesso;

Considerato che, in relazione a quanto sopra, occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di uno supplente, di competenza del Tesoro;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Mario Paolillo ed il dott. Francesco Vitaliti sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Puglia (Mediocredito regionale della Puglia), ente di diritto pubblico, con sede in Bari.

I predetti dureranno in carica tre anni in conformità alle disposizioni statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1980

(11323) *Il Ministro*: ANDREATTA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 66/1980. Prezzo e condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1980

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio del 19 dicembre 1974 ed in particolare l'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1592/80 del Consiglio del 24 giugno 1980 con il quale è stata prorogata fino alla campagna 1980-81 la regolamentazione relativa al regime transitorio degli interventi nel settore bieticolo-saccarifero per l'Italia;

Visto il regolamento (CEE) n. 1593/80 del Consiglio del 24 giugno 1980, che stabilisce per la campagna 1980-81 fra l'altro le caratteristiche della qualità tipo delle barbabietole;

Visto il regolamento (CEE) n. 1594/80 del Consiglio del 24 giugno 1980 che fissa per la campagna 1980-81 i prezzi minimi delle barbabietole della qualità tipo per l'Italia;

Visti i regolamenti (CEE) n. 2497/69 e n. 2571/69 della commissione, rispettivamente del 12 e 22 dicembre 1969, concernenti le maggiorazioni e le riduzioni applicabili anche ai prezzi delle barbabietole in Italia;

Visto il regolamento (CEE) n. 1366/80 del Consiglio del 5 giugno 1980 che fissa il tasso di conversione ECU/lire italiane in L. 1.157,79;

Visto il regolamento (CEE) n. 206/68 del Consiglio del 20 febbraio 1968 e successivi, che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti lo acquisto delle barbabietole;

Visti i provvedimenti CIP n. 21/80 del 30 aprile 1980 e n. 36/84 del 1° luglio 1980 relativi ai prezzi dello zucchero ed alle contribuzioni alla Cassa conguaglio zucchero;

Tenuto conto dell'accordo interprofessionale stipulato sotto l'egida ministeriale tra produttori saccariferi e bieticultori per la campagna 1980-81;

Tenuto conto della ravvisata necessità di mantenere per la campagna 1980-81 gli indirizzi di incentivazione della produzione bieticolo-saccarifera mediante una remunerazione minima garantita ai fini del rilancio del settore e del conseguente miglioramento degli approvvigionamenti nonché della bilancia commerciale del settore alimentare;

Sentita la commissione centrale prezzi nella riunione del 12 dicembre 1980 (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1) Il prezzo delle barbabietole da zucchero di raccolto 1980 con tenore zuccherino del 16 % all'atto della ricezione, utilizzate per la produzione di zucchero bianco che rientrerà nel quantitativo complessivo di q.li 12.300.000 di cui al regolamento (CEE) n. 3330/74 e successive modifiche, è fissato — in relazione a quanto stabilito per l'Italia dal regolamento (CEE) n. 1594/80 ricordato nelle premesse — in 35,62 ECU per tonn., pari a L. 41.240,48 per tonn. + IVA, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

2) Il prezzo minimo come sopra descritto delle barbabietole da zucchero di raccolto 1980 utilizzate per la produzione del quantitativo di zucchero bianco che risulterà attribuito alla quota *B*, è fissato, in relazione a quanto stabilito dallo stesso regolamento (CEE) n. 1594/80 in 25,69 ECU per tonn., pari a L. 29.743,63 per tonn. + IVA salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

3) Per le bietole utilizzate nella campagna 1980 per la produzione di zucchero bianco corrispondente al quantitativo complessivo di quintali 14.000.000 previsto dalle disposizioni comunitarie, la quota integrativa di cui all'art. 3, primo e secondo comma, del paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1592/80, attribuita nella misura di 9,602865 ECU pari a L. 11.118,10 per tonn. di barbabietole con tenore zuccherino del 16%, è corrisposto, al netto dell'importo di L. 1.315,20 a tonn. di cui al successivo punto 4) nella misura di L. 9.802,90 per tonn. + IVA.

L'integrazione suddetta sarà perequata alla maggiore produzione rispetto al quantitativo massimo di 14 milioni di quintali di zucchero autorizzato dalla normativa comunitaria, esclusi i quantitativi corrispondenti ai riporti dalla campagna 1979-80.

4) L'importo di L. 1.315,20 a tonn. di barbabietole al 16% di cui al precedente punto 3), pari a L. 1.046,33 a quintale di zucchero, compreso negli aiuti di adattamento previsti dall'art. 3, paragrafo 1, primo e secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1592/80, come da accordo interprofessionale, sarà accantonato, per conto dei bieticoltori, dalla Cassa conguaglio zucchero in un fondo per la copertura — anche mediante utilizzo di anticipi delle disponibilità del fondo della precedente campagna — di tutti gli oneri di parte agricola derivanti dalle eccedenze di produzione della campagna 1980-81, con le modalità previste dal provvedimento CIP n. 67/80 di pari data del presente provvedimento.

5) Per la corresponsione delle quote integrative di cui al punto 3) è stata stabilita, con il provvedimento CIP n. 21/1980 del 30 aprile 1980, una contribuzione, compresa nel prezzo dello zucchero, di cui al provvedimento CIP n. 36/80 del 1° luglio 1980 che viene gestita dalla Cassa conguaglio zucchero, per conto e sotto il controllo della quale le società saccarifere ne effettueranno la corresponsione.

6) I prezzi minimi di cui al punto 1) e 2) nonché la quota integrativa di cui al punto 3) per le bietole a polarizzazione diversa dal 16%, saranno, per 1/10% di tenore saccarosio:

a) aumentati al minimo di:

0,675% per tenori superiori al 16% e inferiori o uguali al 18%;

0,525% per tenori superiori al 18% e inferiori o uguali al 19%;

0,375% per tenori superiori al 19% e inferiori o uguali al 20%;

b) diminuiti al massimo di:

0,675% per tenori inferiori al 16% e superiori o uguali al 15,5%;

0,750% per tenori inferiori al 15,5% e superiori o uguali al 14,5%;

0,750% per tenori inferiori al 14,5%;

c) per le barbabietole con tenore di saccarosio superiore al 20% si applica almeno il prezzo minimo adattato al 20%.

7) La percentuale del saccarosio di ogni partita di barbabietole consegnate per la lavorazione a zucchero sarà accertata in contraddittorio secondo il metodo polarimetrico.

Pure in contraddittorio, e secondo le modalità in vigore nelle campagne precedenti, dovranno essere accertati il peso, il campionamento e la percentuale di tara per tutte le barbabietole conferite alle fabbriche, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

Il corrispettivo di tali operazioni di controllo è compreso nel prezzo delle barbabietole.

Le spese di impianto e di esercizio dei laboratori di analisi e quelle per il trasporto dei campioni di barbabietole da analizzare sono a totale carico delle società saccarifere interessate.

8) Per le consegne i ricevimenti e le altre condizioni di cessione delle barbabietole alle fabbriche, si applicano le norme di cui al regolamento (CEE) n. 206/68 e successivi, di integrazione o modificazione, nonché quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

Roma, addì 19 dicembre 1980

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIP
FORLANI

(11407)

Provvedimento n. 67/1980. Prezzo d'intervento derivato dello zucchero per tutte le regioni d'Italia per la campagna 1980-81 e prezzi di entrata. Compiti della Cassa conguaglio zucchero.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio del 19 dicembre 1974 nonché il regolamento (CEE) n. 1593/80 del Consiglio del 24 giugno 1980 con il quale sono stati prorogati — per la campagna 1980-81 — il regime comunitario di produzione ed il regime degli aiuti nazionali;

Visti i regolamenti (CEE) n. 1593/80 e n. 1594/80 del Consiglio del 24 giugno 1980, concernenti i prezzi comunitari, compreso il prezzo d'intervento derivato per l'Italia, applicabili nel settore dello zucchero per la campagna 1980-81;

Visto il regolamento (CEE) n. 1366/80 del Consiglio del 5 giugno 1980, che fissa il tasso di conversione ECU/lire italiane in L. 1.157,79;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1976 e successive modifiche con il quale sono state stabilite le «quote di base» per la produzione dello zucchero;

Visto il regolamento (CEE) n. 206/80 e successivi del Consiglio del 20 febbraio 1968, che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l'acquisto delle barbabietole;

Visto il provvedimento CIP n. 1195 del 22 giugno 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 27 giugno 1968), e successivi, che ha istituito la Cassa conguaglio zucchero nonché le contribuzioni ed erogazioni di sua competenza per il graduale inserimento dell'economia saccarifera nazionale in quella comunitaria;

Visti il provvedimento CIP n. 5/1971 del 26 febbraio 1971, relativo alla chiusura della Cassa conguaglio zucchero di importazione nonché le disposizioni del Ministero del tesoro e del Presidente delegato del CIP in merito al trasferimento delle pendenze insolute di detta Cassa alla Cassa conguaglio zucchero;

Visti il provvedimenti CIP n. 21/80, n. 36/80, n. 54/80 rispettivamente del 30 aprile, del 1° luglio e del 30 settembre 1980 concernenti i prezzi dello zucchero e le contribuzioni alla Cassa conguaglio zucchero;

Visto il provvedimento CIP n. 66/80 di pari data del presente relativo al prezzo ed alle condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1980;

Tenuto conto dell'accordo interprofessionale stipulato sotto l'egida ministeriale tra produttori saccariferi e bieticoltori per la campagna 1980-81;

Considerata l'opportunità di confermare, in base all'art. 3, paragrafo 1, comma terzo, del regolamento (CEE) n. 1592/80 già citato, anche per la campagna 1980-81, la perequazione dei tassi d'interesse rispetto a quelli considerati dalla CEE in ordine alle spese di magazzinaggio;

Considerata l'inderogabile necessità — al fine di consentire la regolare conclusione della campagna — di mantenere la disciplina nazionale in atto fino all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che saranno adottati per gli opportuni adattamenti del sistema di finanziamento degli aiuti nazionali alla sentenza della Corte di giustizia CEE del 21 maggio 1980;

Sentita la commissione centrale prezzi nella riunione del 12 dicembre 1980 (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera

1) Il punto 1) del provvedimento CIP n. 1195 del 22 giugno 1968 è sostituito dal seguente:

I prezzi d'intervento applicabili in Italia ed i prezzi unici di entrata comunitari per lo zucchero bianco, per lo zucchero greggio e per il melasso sono quelli fissati dal regolamento (CEE) n. 1594/80 espressi in lire italiane al cambio di L. 1.157,79 per ECU.

2) Il punto 2) del provvedimento CIP n. 1195 del 22 giugno 1968, è sostituito dal seguente:

Il prezzo d'intervento derivato per l'Italia è adattato in funzione delle caratteristiche di qualità secondo quanto stabilito dalle norme comunitarie.

3) La contribuzione di L. 129,5662 per kg netto di zucchero stabilita con il provvedimento CIP n. 21/80 del 30 aprile 1980 si applica su tutto lo zucchero di produzione nazionale di qualsiasi qualità e tipo (tal quale o trattato) nonché sullo zucchero d'importazione (tal quale o trattato). Per lo zucchero contenuto in prodotti di importazione, la suddetta contribuzione si applica nella misura di L. 75,5662 per kg netto di zucchero.

4) Il punto 5) del provvedimento CIP n. 1195 del 22 giugno 1968 è modificato come segue:

Lo zucchero denaturato, sia di produzione nazionale sia di produzione degli altri Paesi comunitari, è esente da detta contribuzione e sottoposto alle vigenti disposizioni in materia di zucchero denaturato per l'alimentazione del bestiame. E' assimilato allo zucchero denaturato lo zucchero utilizzato per usi chimici che, secondo le disposizioni comunitarie, usufruisce di una restituzione alla produzione o che ha ottenuto l'esenzione dall'imposta di fabbricazione, purchè siano osservate le prescrizioni del Ministero delle finanze e della Cassa conguaglio zucchero.

E' altresì esente dalla contribuzione lo zucchero di produzione nazionale conferito all'organismo d'intervento, nonchè quello esportato tal quale in regime di abbuono d'imposta di fabbricazione per la preparazione di prodotti destinati alla esportazione, secondo la procedura di cui al successivo punto 5), lettera *i*). Inoltre lo zucchero di qualsiasi qualità e tipo ed i prodotti contenenti zucchero aggiunto immessi in temporanea importazione, sono esenti dalla contribuzione qualora vengano riesportati; la contribuzione stessa seguirà, pertanto, la disciplina riguardante i diritti doganali gravanti sullo zucchero in temporanea importazione.

5) Le integrazioni dirette ed indirette della Cassa conguaglio zucchero da effettuarsi con le modalità di cui al punto 6) del provvedimento CIP n. 1195, integrate da quelle sottoindicate, sono le seguenti:

a) L'integrazione ai produttori di barbabietole, prevista al primo e secondo comma del paragrafo 1 dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1592/80, di L. 9.802,90 per tonn. di barbabietole con tenore zucchero del 16%, così come disposto al punto 3) del provvedimento CIP n. 66/80 di pari data del presente.

L'integrazione di cui trattasi sara pagata — con vincolo di destinazione ai bieticoltori nella misura di cui al precedente comma — tramite le società saccarifere alle quali sarà corrisposto il correlativo importo di L. 7.798,90 per q.le netto di zucchero bianco (da bietole o da melasso), sullo zucchero di produzione della campagna 1980-81, esclusi i riporti dalla campagna 1979-80.

L'integrazione sarà perequata alla maggior produzione rispetto al quantitativo massimo autorizzato dalla normativa comunitaria di 14 000.000 di q.li.

b) L'integrazione all'industria trasformatrice, previsto al paragrafo 2 dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1592/80, di L. 3.405,45 per q.le netto, sullo zucchero bianco (da bietole e da melasso) ottenuto nella campagna 1980-81 — escluso quello riportato dalla campagna 1979-80 — che rientri nel quantitativo di q.li 14.000.000 previsto dalle disposizioni comunitarie sopracitate.

c) L'ammontare delle integrazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) sarà versato, compatibilmente con i tempi tecnici di applicazione, con decorrenza immediata, dalla Cassa conguaglio zucchero alle società saccarifere, sulla base della produzione dichiarata dalle società stesse — salvo conguaglio rispetto alla produzione provvisoria al 31 gennaio 1981 e alla produzione definitiva di zucchero al momento della sua determinazione.

Il versamento nei termini suddetti dell'ammontare della integrazione di cui alle lettere *a*) e *b*) alle società saccarifere, consentirà a queste ultime il pagamento dell'integrazione ai produttori di barbabietole entro il 31 dicembre 1980.

A tale scopo le società saccarifere dovranno dichiarare alla Cassa conguaglio zucchero, tempestivamente:

la produzione prevista di zucchero da bietola, campagna 1980-81 espressa in q.li netti di zucchero bianco;

la quantità di zucchero da bietole di produzione 1980-81 espresse in quintali netti di zucchero bianco estratte dai magazzini fiduciari a tutto il 30 novembre 1980;

l'ammontare della contribuzione dovuta sulle quantità estratte dai magazzini fiduciari nel mese di novembre 1980, al netto delle integrazioni di cui alla precedente lettera *b*) da accreditare alla Cassa con valuta del giorno 15 dicembre 1980.

Per le quantità di zucchero estratte a partire dal mese di dicembre, l'intero importo della contribuzione di cui al punto 3) dovrà essere versato entro il 15 del mese successivo a quello di estrazione.

Per i versamenti effettuati successivamente ai suddetti termini, sono dovuti gli interessi fissati dalla Cassa conguaglio zucchero per i ritardati pagamenti.

Il mancato versamento, dell'importo di cui sopra e dei relativi interessi, entro quindici giorni da detti termini, darà luogo all'applicazione della riscossione coattiva di cui al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98.

d) Ai fini della corresponsione dell'integrazione di cui alle lettere *a)* e *b)* con riferimento allo zucchero derivante dalla lavorazione del melasso, resta salva l'autorizzazione di cui al decreto ministeriale 28 febbraio 1976 citato nelle premesse;

e) L'integrazione all'industria trasformatrice prevista all'art. 3, paragrafo 1, comma terzo, del regolamento (CEE) n. 1592/80 su tutto lo zucchero prodotto in Italia nella campagna 1980-81, compreso l'eventuale riporto e le quantità che risulteranno in giacenza al 30 giugno 1981, su quello di produzione 1979-80 giacente al 1° luglio 1980 (compreso il riporto), nonché sullo zucchero greggio di importazione, il tutto espresso in quintali netti di zucchero bianco, quale differenza fra gli oneri finanziari a carico della stessa industria trasformatrice nazionale e l'importo di L. 459,23 a q.le mese riconosciuto a tale titolo in sede comunitaria sul rimborso spese di magazzinaggio.

Ogni variazione di quest'ultimo importo comporterà una corrispondente variazione dell'ammontare dell'integrazione.

Gli oneri finanziari a carico dell'industria nazionale saranno calcolati mensilmente applicando al prezzo d'intervento derivato per l'Italia, comprensivo del contributo spese di magazzinaggio, il tasso praticato al miglior cliente solvibile (prime rate) in vigore al quindici di ciascun mese.

Per il calcolo degli importi di cui sopra provvederà la Cassa conguaglio zucchero secondo il sistema in atto per l'applicazione dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 3330/74 riguardante le spese di magazzinaggio.

I relativi versamenti alle società saccarifere di quanto di loro competenza dovranno essere effettuati entro venticinque giorni dalla presentazione della rispettiva documentazione che dovrà comprendere i quantitativi smerciati nel mese di riferimento. Per le giacenze di zucchero riferite ai mesi da luglio a novembre 1980, il suddetto termine è di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, sempreché sia stata già presentata la prescritta documentazione.

f) L'integrazione di cui al precedente punto *e)* ai commercianti specializzati riconosciuti, per le giacenze di zucchero, sia di produzione nazionale che d'importazione, prese in considerazione ai fini del rimborso spese magazzinaggio di cui all'art. 8 del regolamento (CEE) n. 3330/74;

g) Restano invariate, per eventuali conguagli sulla produzione 1979-80, le integrazioni disposte con i provvedimenti CIP per tale campagna. I quantitativi di zucchero di produzione nazionale in giacenza nei magazzini fiduciari alla data del 1° luglio 1980, escluso lo zucchero riportato alla campagna 1980-81, si intendono immessi al consumo prioritariamente rispetto alla nuova produzione, ai fini del versamento della contribuzione di cui al precedente punto 3) da effettuarsi con le modalità di cui alla precedente lettera *c)*;

h) Integrazione, a copertura degli oneri derivanti dalla definizione delle pendenze insolute della cessata Cassa conguaglio prezzo zucchero di importazione, per le quali dovrà essere tenuta contabilità separata.

A modifica del punto 6), lettera *f)*, del provvedimento CIP n. 1193 del 22 giugno 1968, i versamenti delle somme dovute per la definizione delle pendenze che abbiano dato luogo a contestazioni devono essere preventivamente autorizzati dalle amministrazioni di vigilanza e di controllo.

i) Integrazione della contribuzione nella misura corrisposta per lo zucchero esportato tal quale.

Per lo zucchero contenuto in prodotti trasformati esportati, l'integrazione sarà corrisposta nella misura di L. 75,5662 a kg/netto.

Per le esportazioni, in regime di abbuono di imposta, di zucchero tal quale o di zucchero incorporato in prodotti, gli interessi all'integrazione dovranno produrre alla Cassa conguaglio zucchero un certificato del competente UTIF comprovante il quantitativo ammesso all'abbuono dell'imposta di fabbricazione di zucchero incorporato in prodotti.

Gli interessati, che acquistino e lavorino zucchero in regime di abbuono di imposta di fabbricazione per la preparazione di prodotti destinati all'esportazione e si avvalgano dell'esenzione prevista dal penultimo comma del precedente punto 4), dovranno produrre preventivamente fidejussione alla Cassa conguaglio zucchero per l'importo corrispondente alla contribuzione.

La Cassa conguaglio zucchero autorizzerà la consegna dello zucchero in esenzione della contribuzione e le società saccarifere ne terranno conto nella contabilizzazione con la Cassa conguaglio zucchero.

La fidejussione sarà liberata all'atto dell'esportazione, sulla base del certificato UTIF comprovante la quantità di zucchero incorporata ammessa all'abbuono dell'imposta di fabbricazione.

Per le esportazioni di zucchero aggiunto contenuto in prodotti, per il quale viene restituita l'imposta di fabbricazione, gli interessati produrranno il documento comprovante il diritto a tale restituzione; sul quantitativo risultante da tale documentazione sarà valutata l'integrazione di cui trattasi.

Gli operatori interessati dovranno presentare alla Cassa conguaglio zucchero la domanda per l'integrazione, dichiarando la contribuzione pagata, entro nove mesi dalla data di esportazione, quale risulta dai documenti doganali, salvo proroga su richiesta motivata;

l) Gli interessi passivi per eventuali operazioni connesse ad anticipazioni bancarie al tasso meno oneroso.

m) Gli oneri di gestione della Cassa conguaglio zucchero.

6) La Cassa conguaglio zucchero è autorizzata ad accantonare un apposito fondo, del quale terrà contabilità separata, su tutto lo zucchero ottenuto nella campagna 1980-81 l'importo di lire 1.315,20 a tonn. di barbabietole con tenore zuccherino a 16°, pari a L. 1.046,33 a quintale netto di zucchero bianco a valere sull'aiuto di adattamento, di cui all'art. 3, par. 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1592/80, riconosciuto ai produttori di bietole.

Il fondo di cui sopra sarà integrato come segue:

1) Dalle eventuali differenze attive di spettanza agricola (60% del totale) conseguenti alle esportazioni verso i Paesi terzi dello zucchero prodotto oltre la quota massima dalle singole società, come da accordo interprofessionale.

2) Dalle valorizzazioni delle giacenze di zucchero che si dovessero verificare durante e/o alla fine della campagna 1980-81, come da accordo interprofessionale.

Al suddetto fondo la Cassa conguaglio zucchero accrediterà, relativamente alle somme affluite, gli interessi al tasso riconosciuto dalle banche sui crediti della Cassa stessa, diminuito di un punto a titolo di rimborso delle spese di gestione del fondo medesimo; rimborso che non potrà comunque superare l'importo di lire 150 milioni.

3) La Cassa conguaglio zucchero, a valere sulle disponibilità del fondo e su quelle del fondo della campagna 1979-80 per gli importi eventualmente necessari, provvederà, per conto dei produttori di barbabietole, a riconoscere alle società interessate — tenuto conto degli importi già eventualmente trattenuti dalle stesse — tutti gli oneri di parte agricola attinenti la produzione di zucchero eccedente ed in particolare:

a) entro il 15 del mese successivo, un importo corrispondente al 60 % del mancato rimborso mensile comunitario per spese di magazzinaggio su tutto lo zucchero prodotto in eccedenza che non usufruisce di tale rimborso;

b) il 60 % del contributo sulla produzione, relativo alla quantità di zucchero che risulti attribuita alla quota « B » delle singole società saccarifere interessate, tenuto conto delle scadenze di pagamento al riguardo previste dalla normativa comunitaria;

c) il rimborso degli oneri eventuali di parte agricola (60 % del totale) conseguenti alla esportazione verso i Paesi terzi dello zucchero prodotto oltre la quota massima delle singole società, quindici giorni dopo la data di presentazione della domanda di rimborso documentata;

d) in caso di produzione eccedente i quintali 14.000.000 di zucchero, l'importo necessario a coprire la differenza tra la integrazione ai produttori di barbabietola di L. 9.802,90 a tonn. a 16%; di cui al primo comma del punto 3) del provvedimento CIP n. 66/1980 e quella che sarà determinata secondo quanto previsto dallo stesso provvedimento al secondo comma del punto 3).

Questo importo sarà versato entro la stessa data indicata al punto 5), lettera *c)*.

Gli importi eventualmente anticipati dal fondo campagna 1979-80 verranno allo stesso rimborsati — maggiorati dei relativi interessi al tasso mensilmente applicato per il riconoscimento degli oneri finanziari — dal fondo campagna 1980-81 con le successive disponibilità derivanti dalle entrate di cui al punto 1).

Qualora l'accantonamento predetto dovesse risultare eccessivo per la copertura degli oneri di parte agricola, la differenza, maggiorata dell'IVA, sarà rimborsata, ai bieticoltori conferenti nella campagna 1980-81, dalle società saccarifere, entro un mese dalla data in cui la Cassa conguaglio avrà messo a loro disposizione i rispettivi importi.

Nel caso in cui l'ammontare delle disponibilità del fondo dovessero risultare inferiori alla totale copertura degli oneri di parte agricola, lo scoperto resta a carico dei bieticoltori, come da accordo interprofessionale.

7) Sono confermati alla Cassa conguaglio zucchero i compiti derivanti dall'applicazione:

a) dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 3330/74, riguardante le spese di magazzinaggio;

b) dell'art. 27 del regolamento (CEE) n. 3330/74, riguardante la riscossione del contributo gravante sulla produzione;

c) del punto 6), lettera *c)*, del provvedimento CIP n. 27/1974 del 28 giugno 1974;

d) del punto 10) del provvedimento CIP n. 28/1977.

Roma, addì 19 dicembre 1980

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIP
FORLANI

(11408)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo aggiuntivo tra Italia e San Marino per la rivalutazione del « canone doganale », stipulato a Roma mediante scambio di note il 18 maggio 1978.

Il giorno 18 novembre 1980, si è perfezionato lo scambio delle notifiche previste per l'entrata in vigore dell'accordo aggiuntivo tra Italia e San Marino per la rivalutazione del « canone doganale », stipulato a Roma mediante scambio di note il 18 maggio 1978.

(11073)

MINISTERO DELL'INTERNO

Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo (rettifiche)

A parziale modifica dell'avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 28 novembre 1980, pag. 10379, le rettifiche dell'undicesimo aggiornamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 25 settembre 1980, sono sostituite dalle seguenti:

n. 2125 invece di: « Calibro: 7 × 65 », leggasi: « Calibro: 7 × 65 *R* »;

n. 2130:
lunghezza delle canne: mm. 650
lunghezza dell'arma: mm. 1070

n. 2131:
lunghezza delle canne: mm. 600
lunghezza dell'arma: mm. 1020

n. 2137:
lunghezza delle canne: mm. 650
lunghezza dell'arma: mm. 1070

n. 2185: « Funzionamento: a caricamento successivo e singolo (manuale) (doppio grilletto con stecher sul 1°) ».

(11330)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione ad applicare stampati accessori sui recipienti dell'acqua minerale « Maxima » di Riardo

Con decreto 20 ottobre 1980, n. 2083, la S.p.a. Acqua minerale di Sangemini, in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 8, è stata autorizzata a contrassegnare con stampati accessori i recipienti dell'acqua minerale « Maxima », oltre che con le etichette autorizzate con il decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1866.

Al decreto è allegato un esemplare dei suddetti stampati.

(11121)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinvio delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a settantaquattro posti di segretario generale di seconda classe vacanti nelle segreterie dei comuni della classe seconda.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i decreti ministeriali 30 settembre 1980 e 13 novembre 1980, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 273 e 334 del 4 ottobre e 5 dicembre 1980, con i quali è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, a settantaquattro posti di segretario comunale generale di seconda classe, le cui prove scritte sono state fissate per i giorni 14, 15 e 16 gennaio 1981, presso il palazzo degli esami sito in Roma, via Girolamo Induno n. 4;

Ritenuta l'opportunità di rinviare le prove scritte del concorso anzidetto per i gravosi impegni di parecchi candidati segretari comunali delle zone colpite dai noti eventi tellurici;

Decreta:

Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a settantaquattro posti di segretario comunale generale di seconda classe già fissate per i giorni 14, 15 e 16 gennaio 1981 avranno luogo, invece, nei giorni 13, 14 e 15 aprile 1981, con inizio alle ore 8 in Roma, nella sala conferenze della stazione Termini, via Giolitti n. 34.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo suddetto nei giorni e nell'ora specificati.

Roma, addì 17 dicembre 1980

p. *Il Ministro*: CORDER

(11355)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie del concorso pubblico, per esami, a ventuno posti di coadiutore dattilografo presso la Direzione generale dell'aviazione civile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario n. 21, anno 1980 al Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 agosto 1980, con il quale sono state approvate le graduatorie del concorso pubblicato, per esami, a sedici posti di coadiutore dattilografo in prova per la regione Lazio, elevati a ventuno, con decreto ministeriale 12 novembre 1979, indetto con decreto ministeriale 24 aprile 1979.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnative.

(11297)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI POPOLI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente, in Popoli (Pescara).

(4307/S)

ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI « V. EMANUELE II » DI ANCONA

Concorso ad un posto di aiuto medico (disciplina equiparata a geriatria) presso la sede di Appignano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico (disciplina equiparata a geriatria) presso la sede di Appignano (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione centrale dell'ente in Ancona.

(4303/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (disciplina equiparata ad anestesia e rianimazione) presso la sede di Ancona.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (disciplina equiparata ad anestesia e rianimazione) presso la sede di Ancona.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione centrale dell'ente in Ancona.

(4304/S)

OSPEDALE CIVILE « S. LORENZO » DI BORGO VALSUGANA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Borgo Valsugana (Trento).

(4295/S)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI NIZZA MONFERRATO

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi e ricerche cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi e ricerche cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nizza Monferrato (Asti).

(4296/S)

REGIONE UMBRIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PERUGIA, CORCIANO, DERUTA E TORGIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero di Perugia

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero di Perugia, a:

un posto di aiuto della clinica ostetrica;

un posto di aiuto della divisione di neurotraumatologia;

un posto di assistente della clinica neurologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Perugia.

(4312/S)

OSPEDALI « PIEMONTE E REGINA MARGHERITA » DI MESSINA

Concorso a due posti di assistente della divisione di malattie infettive presso l'ospedale « R. Margherita »

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di malattie infettive presso l'ospedale « R. Margherita » (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ospedale « Piemonte » di Messina.

(4294/S)

OSPEDALE CIVILE DI VASTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale addetto al centro trasfusionale;

un posto di aiuto e un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vasto (Chieti).

(4298/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vasto (Chieti).

(4302/S)

OSPEDALE CIVILE « V. EMANUELE III » DI GORIZIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale seconda;

un posto di aiuto di chirurgia generale;

cinque posti di assistente di medicina generale (due posti per la medicina generale prima e tre posti per la medicina generale seconda).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia.

(4299/S)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia plastica e terapia delle ustioni;

un posto di aiuto di chirurgia vascolare;

un posto di aiuto e due posti di assistente di cardiochirurgia;

due posti di assistente di radiologia;

tre posti di assistente di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(4313/S)

OSPEDALE DI LENTINI

Concorso ad un posto di primario della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di pediatria (a tempo definito)

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lentini (Siracusa).

(4297/S)

OSPEDALE CIVILE DI ISEO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Iseo (Brescia).

(4293/S)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1980, n. **45**.

Concessione di un contributo annuo al circolo ricreativo ente regione per lo svolgimento di attività culturali, ricreative, sportive e assistenziali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 27 *novembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare, negli esercizi 1980, 1981 e 1982, contributi ordinari al circolo ricreativo ente regione per lo svolgimento di attività culturali, sportive, ricreative ed assistenziali, per una spesa annua massima di L. 12.000.000.

Art. 2.

I contributi sono liquidati annualmente dalla giunta regionale nella misura massima di L. 8.500 per ogni dipendente regionale in servizio alla data del 1° gennaio di ogni anno, previa presentazione da parte del consiglio direttivo del circolo ricreativo ente regione del conto consuntivo dell'anno precedente, nonchè del bilancio preventivo e del programma di attività per l'anno in corso.

Art. 3.

Oltre ai contributi di cui agli articoli precedenti, potranno essere liquidati al circolo ricreativo ente regione contributi straordinari in relazione all'organizzazione di specifiche attività o manifestazioni.

Art. 4.

La giunta regionale, a richiesta dell'interessato e del consiglio direttivo del circolo ricreativo ente regione, può distaccare un dipendente regionale presso la segreteria del circolo stesso.

Al dipendente distaccato sono corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni spettanti in forza delle norme vigenti per la qualifica rivestita, ad eccezione degli emolumenti corrisposti in relazione all'effettiva prestazione del servizio.

I periodi trascorsi in posizione di distacco sono utili a tutti gli effetti, salvo che per il congedo ordinario.

Art. 5.

L'onere di L. 12.000.000 a carico della Regione derivante dalla applicazione della presente legge graverà sul cap. 23120 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) iscritte al cap. 50000 del bilancio per l'anno finanziario 1980.

All'onere annuale di L. 12.000.000 per gli esercizi 1981 e 1982, si provvederà con lo stanziamento della predetta somma all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dei relativi bilanci.

Art. 6.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000. — Fondo globale per finanziamento spese per l'adempimento di funzioni normali . . L. 12.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 23120 (di nuova istituzione). — Contributi al centro ricreativo ente regione per lo svolgimento di attività culturali, ricreative, sportive ed assistenziali (legge regionale 5 novembre 1980, n. 45) L. 12.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 5 novembre 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1980, n. **46**.

Proroga dell'efficacia del vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 27 *novembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modificazioni, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1982.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 5 novembre 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1980, n. **47**.

Attuazione dell'ultimo comma dell'art. 31 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 27 *novembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 16 maggio 1978, n. 196, sono istituiti i ruoli regionali del personale direttivo e del personale educativo del convitto regionale « Federico Chabod » di Aosta.

La consistenza organica dei suddetti ruoli è fissata in un posto di rettore, un posto di vicerettore e quindici posti di istitutore in conformità del decreto del ministro della pubblica istruzione in data 30 marzo 1978. Le successive variazioni saranno disposte in attuazione dei criteri previsti dalle leggi dello Stato e da leggi integrative della Regione, con decreto dell'assessore regionale alla pubblica istruzione, entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 2.

Al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente art. 1 si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, il trattamento assistenziale e previdenziale, le norme vigenti per il corrispondente personale dei convitti nazionali, salvo quanto stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861; ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 31 della legge 16 maggio 1978, n. 196, e con le integrazioni contenute nella presente legge.

Il personale direttivo ed educativo del convitto regionale « Federico Chabod » partecipa alle elezioni degli organi collegiali scolastici in conformità a quanto previsto per il corrispondente personale statale dei convitti nazionali.

Le competenze relative al personale direttivo ed educativo del convitto regionale « Federico Chabod » di Aosta sono esercitate dal sovraintendente agli studi per la Valle d'Aosta.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 8 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23.

Art. 3.

Il personale direttivo ed educativo appartenente ai ruoli statali, che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio presso il convitto regionale « Federico Chabod » di Aosta, è inquadrato, a domanda, nel corrispondente ruolo regionale di cui al precedente art. 1. L'inquadramento determina l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il predetto personale sarà inquadrato nel ruolo regionale, entro i limiti d'organico, con decorrenza agli effetti giuridici della data di entrata in vigore della legge 16 maggio 1978, n. 196, o dalla data della successiva immissione nel ruolo statale e conserva l'anzianità di carriera e di qualifica maturate nel ruolo di provenienza.

Le domande di inquadramento nel ruolo regionale dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale inquadrato nei ruoli regionali ai sensi del presente articolo è tenuto alla frequenza di un corso di aggiornamento di lingua francese organizzato dall'amministrazione regionale sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 4.

Ai concorsi per l'accesso ai ruoli di cui al precedente art. 1 si estendono le norme contenute nei commi primo e secondo dell'art. 5 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23.

I trasferimenti e le assegnazioni provvisorie saranno disposti in conformità dell'art. 9 della legge predetta.

Al personale direttivo ed educativo del convitto regionale « Federico Chabod » si applicano, in materia di accertamento linguistico, le disposizioni di cui ai primi cinque commi dell'art. 6 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23.

Art. 5.

L'onere derivante a carico della Regione per l'anno 1980 per l'applicazione della presente legge, previsto in L. 157.000.000 graverà sul capitolo 43000 della parte spesa del bilancio preventivo per l'anno 1980, la cui denominazione viene così modificata:

« Personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole ed istituzioni educative della Regione - Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'ente ».

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma, si provvede:

1) quanto a L. 87.000.000 mediante utilizzazione di pari importo della somma dovuta dallo Stato ai sensi dell'art. 49 della legge 16 maggio 1978, n. 196, che viene iscritta al cap. 5850 della parte entrata del bilancio per l'anno 1980;

2) quanto a L. 70.000.000 mediante aumento dello stanziamento del capitolo 300 della parte entrata del bilancio di previsione per l'anno 1980.

I maggiori oneri relativi agli anni futuri saranno determinati e finanziati con la legge finanziaria di cui all'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 6.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 300. — Proventi della Casa da gioco di Saint-Vincent	L.	70.000.000
Cap. 5850. — Somme dovute dallo Stato per il finanziamento delle funzioni trasferite e delegate ai sensi della legge 16 maggio 1978, n. 196 (art. 49 legge 16 maggio 1978, n. 196)	»	87.000.000
Totale . . .	L.	157.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 43000. — Personale ispettivo, direttivo ed docente ed educativo delle scuole ed istituzioni educative della Regione - Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'ente . .	L.	157.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 5 novembre 1980

ANDRIONE

(11148)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 1980, n. 23.

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio ed interventi nel settore scolastico a favore di minori portatori di handicap.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 23 *settembre* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65;

Vista la deliberazione della giunta provinciale di Bolzano n. 2954 in data 9 giugno 1980;

In esecuzione di detta deliberazione;

Decreta:

1) E' revocato il decreto del presidente della giunta provinciale 5 settembre 1979, n. 37: Regolamento di esecuzione agli articoli 3, 7, 10 e 11 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65.

2) E' emanato l'accluso regolamento di esecuzione alla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65: Provvidenze per assicurare il diritto allo studio ed interventi nel settore scolastico a favore dei minorati portatori di handicap.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 11 agosto 1980

Il vice presidente: BENEDIKTER

Registrato alla Corte dei conti, addì **30** *agosto* **1980**
Registro n. **4**, *foglio n.* **129**

Capitolo I

AVVIO DEGLI ALUNNI MINORATI ALLE CLASSI COMUNI, INTEGRATE O SPECIALI

Art. 1.

Avvio dei bambini minorati nelle sezioni comuni, integrate o speciali di scuola materna

I bambini iscritti alle scuole materne provinciali ai sensi dell'art. 14 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, che presentano anomalie o anormalità somatico-psichiche tali da far supporre che non possano frequentare autonomamente una sezione comune di scuola materna, vengono segnalati, sentita la famiglia, dalla rispettiva insegnante o dal medico scolastico o dal medico di base competente per territorio, al direttore della scuola. La segnalazione è accompagnata da una relazione concernente fatti, osservazioni ed ogni eventuale altra ulteriore documentazione. Nella segnalazione scritta devono venir indicati i motivi per cui si ritiene che il bambino sia bisognoso di interventi specifici e appropriati.

Il direttore di scuola materna, sentito il medico scolastico o il medico di base, trasmette la segnalazione all'unità funzionale di zona del servizio provinciale socio-sanitario e riabilitativo a favore dei minorati. L'apposita équipe di detta unità accerta, con il consenso dei genitori o dei legali rappresentanti, la condizione personale e ambientale del bambino segnalato attraverso opportune indagini concordate preventivamente nei modi e nei tempi col direttore della scuola.

L'unità funzionale di zona del servizio, condotti i necessari accertamenti attraverso l'équipe di cui al comma precedente, indica al direttore e all'insegnante di scuola materna gli interventi specifici necessari per il più adeguato inserimento del bambino nella scuola. Qualora si manifesti opportuno che non possa frequentare la sezione a cui era stato iscritto, il bambino e accolto in una sezione integrata o in una sezione speciale, a seconda delle caratteristiche o della gravità delle minorazioni che sono state accertate.

L'avvio avviene, di norma, nella medesima scuola alla quale i bambini sono iscritti. A tal fine, se del caso, nell'ambito della medesima scuola sono istituite, ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, le necessarie sezioni speciali o integrate. Qualora non fosse possibile istituire nell'ambito della scuola materna alla quale i bambini sono iscritti le necessarie sezioni integrate o speciali, gli stessi sono accolti, sentiti i genitori o i legali rappresentanti e il competente comitato, nella scuola materna più vicina e appartenente di norma al medesimo circolo, che sia in grado di offrire le necessarie sezioni di cui sopra.

Il competente direttore di scuola materna adotta i necessari provvedimenti, ne dà comunicazione al servizio e ai genitori interessati o ai legali rappresentanti del bambino.

Art. 2.

Ricorso contro l'avvio dei bambini minorati nelle sezioni integrate o speciali di scuola materna

I genitori del bambino, o i suoi legali rappresentanti, a cui viene consigliata la frequenza di una sezione integrata o di una sezione speciale di scuola materna, possono richiedere il parere dell'unità funzionale provinciale del servizio, alla quale l'unità funzionale di zona deve trasmettere tutta la documentazione raccolta.

L'unità funzionale provinciale valuta i motivi della richiesta e concorda con il competente ispettore provinciale alle scuole materne eventuali ulteriori indagini dirette sul bambino, avvalendosi di un'apposita équipe, integrata da un rappresentante della sovrintendenza o intendenza scolastica competente e da un esperto indicato dai genitori o dai legali rappresentanti del bambino. Di tali indagini viene predisposta relazione e steso motivato parere.

Il relativo provvedimento è adottato dal direttore del servizio provinciale socio-sanitario e riabilitativo a favore dei minorati e comunicato al sovrintendente o intendente scolastico competente perchè provveda alla sua esecuzione.

Art. 3.

Avvio degli alunni minorati alle classi comuni o speciali di scuola elementare

Gli alunni iscritti alle scuole elementari che presentano anomalie o anormalità somatico-psichiche tali da far supporre che non possano frequentare autonomamente una classe comune, vengono segnalati, sentita la famiglia, dal medico scolastico o di base o dal rispettivo insegnante, al direttore didattico. La segnalazione è accompagnata da una relazione concernente fatti, osservazioni ed ogni eventuale altra ulteriore documentazione. Nella segnalazione scritta devono venire indicati i motivi per cui si ritiene che l'alunno sia bisognoso di interventi specifici appropriati.

Il direttore didattico, sentito il medico scolastico o il medico di base, verifica l'opportunità di trasmettere la segnalazione all'unità funzionale di zona del servizio. L'apposita équipe di detta unità accerta, con il consenso dei genitori o dei legali rappresentanti, la condizione personale e ambientale dell'alunno segnalato attraverso opportune indagini, incluso un eventuale periodo di osservazione, preventivamente concordato nei modi e nei tempi con il direttore didattico, dell'alunno stesso all'interno della classe frequentata.

Effettuati gli accertamenti ritenuti necessari, l'unità funzionale di zona del servizio formula al competente direttore didattico giudizi in ordine alla possibilità di inserimento degli alunni nelle classi comuni, in classi speciali o, in ordine alla necessità di avvio degli alunni in istituti scolastici specializzati.

Il direttore didattico informa dell'esito degli accertamenti effettuati i genitori o legali rappresentanti dell'alunno, il competente consiglio di classe e, quindi, il collegio dei docenti al fine di ottenere proposte in ordine all'azione educativa ed eventualmente in ordine ad una diversa formazione e composizione delle classi. Tenuto conto di dette proposte, il direttore didattico procede all'assegnazione degli alunni alle classi comuni o alle classi speciali.

Qualora il numero degli alunni sia tale da non poter consentire la costituzione di una classe speciale o non esista la possibilità di un adeguato sostegno da parte del personale insegnante e assistente nell'ambito del plesso scolastico al quale l'alunno è iscritto, lo stesso è avviato ad altro plesso della medesima direzione didattica. In casi eccezionali, per comprovate necessità di ordine didattico e organizzativo l'alunno può essere avviato ad altra scuola ove già esista una classe speciale o sia possibile la sua istituzione ovvero esistono particolari opportunità educative. Il relativo provvedimento è assunto dal sovrintendente o dall'intendente scolastico competente, su proposta del direttore didattico della scuola alla quale l'alunno risulta iscritto.

Nel caso di cui il giudizio dell'unità funzionale di zona del servizio si concluda con la proposta di avvio dell'alunno ad *istituti scolastici specializzati*, il direttore didattico ne informa la sovrintendenza o l'intendenza scolastica competente nonchè l'unità funzionale provinciale del servizio per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del successivo art. 5.

Art. 4.

Ricorso contro l'avvio degli alunni minorati alle classi comuni o speciali di scuole elementari

Contro il provvedimento di assegnazione alle classi comuni o speciali disposto dal competente direttore didattico, ai sensi del quarto comma del precedente art. 3, è ammesso entro dieci giorni dalla comunicazione, ricorso da parte dei legali rappresentanti dell'alunno al sovrintendente o all'intendente scolastico competente, al quale il direttore stesso deve trasmettere tutta la documentazione relativa alle indagini eseguite. Copia di detta documentazione deve essere trasmessa altresì all'unità funzionale provinciale del servizio.

L'unità funzionale provinciale, tramite una propria équipe, integrata da un'insegnante di scuola elementare e un direttore didattico nonchè da un rappresentante esperto nominato dalla sovrintendenza o dall'intendenza scolastica competente e da un esperto di fiducia indicato dai genitori o legali rappresentanti dell'alunno, concorda col sovrintendente o intendente scolastico ulteriori indagini e redige una dettagliata relazione con relative proposte. Sulla base della relazione il sovrintendente o l'intendente scolastico competente adotta il provvedimento definitivo.

Art. 5.

Istituti specializzati

Nel caso in cui pervenga dall'unità funzionale di zona la segnalazione, di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, l'unità funzionale provinciale del servizio, effettuate le necessarie indagini, decide sull'opportunità dell'avvio del minorato ad apposito istituto specializzato. La proposta di provvedimento del direttore del servizio è notificata ai genitori dell'alunno e

al direttore didattico competente. Acquisito entro dieci giorni dalla notifica l'assenso dei genitori, il servizio provvede allo avvio del minore all'istituto specializzato.

Il direttore didattico, trascorsi quindici giorni dalla notifica, in attesa dell'adozione del provvedimento definitivo decide l'esonero cautelativo dalla frequenza dell'alunno interessato.

Contro la proposta di provvedimento di cui al precedente primo comma adottato dal direttore del servizio, è ammesso entro dieci giorni dalla notifica, ricorso da parte dei legali rappresentanti dell'alunno alla giunta provinciale. La giunta provinciale nomina una commissione presieduta dal medico provinciale e composta ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1976, n. 1518. In base agli esiti della commissione, la giunta provinciale adotta i provvedimenti definitivi.

L'unità funzionale del servizio propone ai competenti assessori alla pubblica istruzione, l'istituzione, ai sensi delle vigenti disposizioni, di apposite classi specializzate di scuola elementare. Il servizio concorre alla conduzione di tali classi ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65.

Nel caso in cui l'istituzione delle classi specializzate non sia possibile per la mancanza di posti in organico o di apposito personale insegnante, per la gravità delle minorazioni riscontrate o per l'impossibilità d'avvio degli alunni interessati ad altri istituti esistenti anche al di fuori del territorio provinciale, il servizio è tenuto comunque ad assicurare a detti alunni l'attività educativa ai sensi della lettera *c*) del secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65. Qualora si verifichino congiuntamente le situazioni di cui sopra, il direttore didattico competente dispone l'esonero dello alunno dall'obbligo scolastico.

Art. 6.

Alunni segnalati dal servizio come portatori di minorazioni all'atto dell'iscrizione

Nel caso in cui il bambino o l'alunno venga segnalato all'atto dell'iscrizione come portatore di minorazioni dal servizio provinciale socio-sanitario e riabilitativo di cui alla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, la segnalazione deve già contenere il giudizio sulla possibilità di inserimento del minore nelle sezioni comuni, integrate o speciali di scuola materna, nelle classi comuni o speciali di scuola elementare, ovvero sulla necessità del suo avvio in istituti scolastici specializzati.

Fatto salvo quanto stabilito dal precedente comma, nei confronti dei minori già segnalati all'atto dell'iscrizione trovano applicazione tutte le altre disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 7.

Servizio socio-psico-pedagogico

D'intesa con il competente direttore didattico, l'unità funzionale di zona del servizio assicura il necessario servizio socio-psico-pedagogico e l'integrazione specialistica e collabora con il personale insegnante e assistente nella programmazione ed elaborazione di particolari attività didattiche e di educazione specifica nei confronti dei bambini o degli alunni avviati alla frequenza di sezioni integrate o speciali di scuola materna, rispettivamente di classi speciali di scuola elementare. Tali prestazioni vengono assicurate anche se il minore segnalato è inserito in una sezione o classe comune, ovvero in tutti i casi in cui il servizio, su segnalazione della scuola, ravvisi la necessità di un intervento di carattere preventivo ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65.

In relazione ai disturbi riscontrati negli alunni, le unità funzionali di zona del servizio formulano proposte ai competenti organi scolastici in ordine alla necessità di attuazione delle attività didattiche previste all'art. 2 della legge 4 agosto 1977, n. 517, nonchè in ordine alla necessità della messa a disposizione di insegnanti specializzati.

Art. 8.

Passaggio in sezioni-classi comuni di alunni minorati

L'équipe di cui all'art. 9 può motivamente proporre per l'inizio dell'anno scolastico il passaggio in sezione o classe comune di minori già frequentanti le sezioni integrate o speciali di scuola materna ovvero le classi speciali di scuola elementare.

In base alla proposta di cui al precedente comma, il direttore, sentiti il competente comitato di scuola materna ovvero il competente consiglio di classe e il collegio dei docenti, verifica la sussistenza dei necessari presupposti didattici e strutturali e, in caso affermativo, assegna i minori interessati alle sezioni rispettivamente alle classi comuni. Alla conclusione dell'anno scolastico l'insegnante di classe in collaborazione con il servizio presenta al direttore didattico apposita relazione sull'andamento di ogni singola esperienza.

Art. 9.

Équipes del servizio e unità funzionali

Le équipes operanti nell'ambito delle unità funzionali di zona e di quella provinciale ai sensi dei precedenti articoli, sono formate da un medico del servizio in possesso di uno dei requisiti di cui alla lettera *b*), punti 1, 2, 3 o 4, del primo comma dell'art. 25 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, da uno psicologo, da un pedagogista e da altri esperti a seconda delle esigenze, nonchè da un assistente sociale. Dell'équipe fanno parte anche l'insegnante interessato e il medico scolastico o il medico di base competente per territorio.

Le unità funzionali comprensoriali del servizio sostituiscono le unità zonali per l'espletamento di tutti i compiti previsti dal presente regolamento, qualora queste ultime non siano state costituite.

Art. 10.

Scuola media di primo e secondo grado

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, le disposizioni previste per la scuola elementare nei precedenti articoli si applicano anche alla scuola media di primo e secondo grado.

Per la scuola media sono previste sperimentazioni di integrazione scolastica ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Scuola professionale

I minorati, di età superiore ai quattordici anni, per i quali non sia possibile la frequenza della scuola dell'obbligo o il proseguimento degli studi, ovvero accusino una sostanziale diminuzione della propria capacità lavorativa generica, vengono segnalati dalle famiglie, dall'ufficio del medico provinciale, dai servizi di base ovvero dal servizio provinciale socio-sanitario e riabilitativo a favore dei minorati al competente ispettorato per la formazione professionale come possibili frequentanti corsi di formazione o addestramento professionale.

Sulla base della segnalazione, la competente équipe della unità funzionale di zona del servizio, integrata da un operatore del servizio provinciale di orientamento professionale scolastico e dal direttore di scuola per handicappati o suo delegato, compie gli oppportuni accertamenti e indagini al fine di verificare, in dipendenza delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali del minorato, l'opportunità dell'inserimento del minorato stesso nei corsi comuni ovvero in classi di quelli speciali di formazione e addestramento professionale.

Gli accertamenti e le indagini di cui al precedente comma avvengono per il periodo di tempo ritenuto necessario e l'unità si avvale a tale scopo delle strutture del servizio e di quelle della formazione professionale. Gli accertamenti e le indagini si concludono con il rilascio da parte del direttore del servizio di una valutazione sulle capacità riabilitative del minorato. Tale valutazione costituisce requisito per la partecipazione ai corsi comuni o speciali di formazione o addestramento professionale. L'iscrizione ai corsi di formazione professionale avviene su istanza dei legali rappresentanti del minorato.

La competente unità funzionale di zona del servizio, integrata con gli operatori di cui al precedente secondo comma, assicura le necessarie periodiche verifiche dei minorati avviati ai vari corsi con provvedimento del competente direttore di scuola professionale, indica o attua i necessari interventi di integrazione specialistica e collabora con il personale insegnante, educatore e assistente nella programmazione ed elaborazione di particolari attività didattiche e/o lavorative.

Qualora la gravità della minorazione sia tale da non consentire la frequenza di corsi comuni o speciali ovvero si siano verificati aggravamenti non temporanei delle originarie capacità

all'esercizio di attività lavorative, i responsabili dei corsi in collaborazione con l'unità funzionale di zona del servizio, integrata con gli operatori di cui al precedente secondo comma, propongono altri interventi, compresa la frequenza in laboratori protetti.

Il competente direttore di scuola professionale pone in atto le conseguenti disposizioni per l'attuazione di interventi di natura protetta.

Capitolo II

PROVVIDENZE PER ASSICURARE IL DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 12.

Disposizioni generali

L'assegnazione di assistenti alle scuole, agli istituti e ai centri e scuole di formazione e addestramento professionale, nonchè di educatori nei convitti, è regolata dalle disposizioni contemplate nei seguenti articoli, sulla base dei programmi formulati, ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, dai consigli di circondario delle scuole materne, dagli ispettorati per la formazione professionale e dai consigli scolastici distrettuali.

I programmi formulati dai consigli di circondario delle scuole materne e dai consigli scolastici distrettuali vengono trasmessi al competente assessorato alla pubblica istruzione per il tramite della sovrintendenza o della competente intendenza scolastica. La sovrintendenza o l'intendenza scolastica competente esamina i programmi formulati ai sensi del precedente comma proponendo agli assessorati competenti un organico piano di interventi avuto riguardo alla possibilità di assegnare, ai sensi delle vigenti disposizioni, personale insegnante specializzato.

Le attrezzature e il materiale didattico specializzato, compresi i necessari libri di testo, sono messi a disposizione gratuita degli alunni minorati delle scuole di ogni ordine e grado comprese le scuole professionali nella forma del comodato.

Art. 13.

Personale assistente nelle scuole materne, di istruzione primaria e secondaria

E' assegnata un'unità di personale assistente, con i compiti di cui al successivo art. 17, ogni sei alunni minorati inseriti nelle diverse classi di un plesso di una scuola di istruzione elementare o di una sede o di una sezione staccata di istruzione secondaria.

Nel caso in cui l'unità funzionale di zona del servizio, tenuto conto dei criteri fissati dall'unità funzionale provinciale e di intesa con il direttore o preside interessato, ravvisi la necessità di particolari forme di intervento, il rapporto viene elevato ad un assistente ogni quattro alunni minorati.

Qualora in un plesso di scuola elementare o in una sede o in una sezione staccata di scuola di istruzione secondaria il numero degli alunni minorati sia complessivamente inferiore a quattro, è assegnata, in deroga a quanto disposto nei precedenti commi, una unità di personale assistente, purchè tale necessità sia adeguatamente motivata dalla competente unità funzionale di zona del servizio.

Fatto salvo quanto previsto dal precedente secondo comma, sono assegnate due unità di personale assistente se in un plesso di scuola elementare o in una sede o in una sezione staccata di scuola di istruzione secondaria il numero degli alunni minorati è superiore a sei e inferiore a dodici.

Sono assegnate tre unità di personale assistente nel caso in cui in un plesso di scuola elementare o in una sede o in una sezione staccata di scuola di istruzione secondaria il numero degli alunni minorati sia pari o superiore a dodici.

In casi di eccezionale gravità, su segnalazione dell'unità funzionale provinciale del servizio, è ammessa l'assegnazione di un'unità di personale assistente in rapporto a due alunni minorati.

Tenuto conto di quanto previsto dal settimo comma dell'art. 10 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la assegnazione alle scuole materne provinciali di ulteriore personale assistente, il quale deve essere in possesso del titolo di specializzazione conseguito ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65.

Art. 14.

Personale assistente nelle scuole e nei centri di formazione e addestramento professionale

I criteri in materia di assegnazione di unità di personale assistente, di cui al precedente art. 13, trovano applicazione nei riguardi delle scuole e centri di formazione e addestramento professionale.

Art. 15.

Servizi di trasporto

I servizi di trasporto sono organizzati di norma a livello distrettuale e sono gratuiti.

Utenti di questi servizi sono le persone segnalate all'ufficio provinciale trasporti dal servizio provinciale minorati ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, di intesa con i direttori o presidi delle scuole del distretto frequentate dagli alunni minorati.

Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 7 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, è ammessa l'istituzione di servizi speciali di trasporto per alunni minorati, qualora i possibili utenti siano almeno tre. In questo caso gli utenti debbono risiedere o alloggiare presso famiglie o convitti, internati o seminternati posti sul percorso prestabilito e debbono frequentare scuole materne, di istruzione primaria o secondaria ovvero le scuole di formazione professionale situate in un unico centro.

Per i servizi di trasporto si prescinde in ogni caso dalla distanza tra l'abitazione o l'alloggio dell'alunno e la scuola frequentata.

E' ammessa l'istituzione di servizi di trasporto differenziati per i vari ordini di scuole, qualora i possibili fruitori nello ambito del territorio distrettuale siano almeno dieci, senza distinzione fra i gruppi linguistici, e il servizio stesso abbia una durata massima non superiore a quarantacinque minuti primi.

In casi eccezionali, la giunta provinciale, su proposta con giunta del servizio provinciale minorati e del competente direttore o preside, può di volta in volta autorizzare con propria deliberazione, l'istituzione anche di un servizio di trasporto individualizzato.

Sulla base di programmi predisposti, ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, dai consigli di circondario delle scuole materne, dagli ispettorati alla formazione professionale e dai consigli scolastici distrettuali, i mezzi di trasporto speciali impiegati nei servizi di cui trattasi, possono essere utilizzati anche per esigenze delle singole scuole connesse con il normale svolgimento dei programmi scolastici, di attività integrative, extra o para scolastiche in favore degli alunni minorati, anche se dette attività sono promosse e svolte in sedi diverse.

Gli alunni minorati, qualora siano in grado di utilizzare autonomamente o con accompagnamento i normali servizi di trasporto pubblico o quelli scolastici normali per recarsi dalla propria abitazione ai centri scolastici e professionali ed a quelli del servizio, possono usufruire gratuitamente e senza limitazione di corse giornaliere di detti servizi. In tal caso, su apposita dichiarazione dell'unità comprensoriale del servizio, agli alunni minorati viene rilasciata dall'ufficio provinciale ai trasporti una speciale tessera.

Art. 16.

Servizio di accompagnamento

Sui servizi speciali di trasporto organizzati ai sensi del precedente articolo, deve essere garantita la presenza di un assistente, fatte salve speciali deroghe motivate da parte dell'unità funzionale provinciale del servizio, di intesa con la ditta di trasporto.

Qualora del servizio di trasporto fruiscano alunni di diversi gruppi linguistici, l'amministrazione sceglie di preferenza l'assistente accompagnatore già in servizio che conosca ambedue le lingue.

Qualora l'assistente accompagnatore non possa venire utilmente impiegato in attività scolastiche, l'amministrazione provinciale può incaricare apposti assistenti accompagnatori, a tempo parziale, ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65.

Nelle scuole ove prestino servizio assistenti preposti anche al servizio di accompagnamento, il numero del personale previsto in base ai criteri di cui al precedente art. 13, può essere aumentato di un'unità per necessità accertate dal servizio.

Il contingente annuale di personale di cui alla lettera *a)* del secondo comma dell'art. 8 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, può venire aumentato del 10% per supplire il personale assistente che si assenta improvvisamente e per breve durata. Tale aumento è previsto nel piano degli interventi approvato dalla giunta provinciale.

Sui servizi di trasporto individualizzati, istituiti ai sensi del sesto comma del precedente art. 15, si può prescindere dall'accompagnamento, purchè tale possibilità sia avvalorata dall'unità funzionale comprensoriale del servizio. Su detti servizi l'accompagnamento viene espletato da personale assistente solo nel caso in cui i legali rappresentanti dell'alunno minorato dimostrino di essere impossibilitati a provvedervi direttamente.

Art. 17.

Modalità di espletamento del servizio, rapporti del personale assistente con il personale docente e direttivo della scuola

Il personale di assistenza opera a sostegno dell'attività degli insegnanti nelle classi/sezioni speciali o integrate e in quelle comuni nonchè nei corsi frequentati anche da alunni minorati.

Ferma restando la responsabilità didattico-pedagogica dell'insegnante di classe o di corso, l'assistente opera a sostegno della normale attività degli insegnanti nei confronti degli allievi minorati. Al personale assistente spetta altresì, su indicazione e sotto la guida responsabile dell'insegnante, curare eventuali attività di educazione specifica dell'alunno minorato, nonchè accudire lo stesso nelle sue difficoltà motorie e nelle altre sue particolari necessità durante il normale orario scolastico, la mensa e le attività integrative e ricreative. Il personale assistente può formulare proposte al corpo docente interessato in ordine all'elaborazione e all'attuazione della programmazione didattica, promossa e coordinata dai competenti direttori o presidi, in favore degli alunni portatori di minorazioni.

Nei confronti del personale assistente assegnato ai sensi del successivo settimo comma, i direttori ed i presidi esercitano le medesime funzioni loro spettanti in base alle lettere *f)* e *i)* del secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ovvero, per quanto riguarda la scuola materna, in base alle lettere *m)* e *n)* del secondo comma dell'art. 40 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, nonchè in base all'art. 10 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche, per quanto riguarda la scuola professionale.

Per le questioni di carattere amministrativo connesse con la presenza del personale assistente nelle scuole di ogni ordine e grado o nei centri di formazione professionale, i direttori o i presidi informano, per l'adozione dei necessari provvedimenti, la direzione tecnica del servizio di cui all'art. 22, o, qualora istituite, le competenti direzioni, di cui all'art. 23 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65. Copia di detti provvedimenti viene inviata per conoscenza ai direttori o presidi interessati.

Nel rispetto di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 12 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, l'orario di servizio del personale assistente all'interno della scuola viene stabilito dai direttori o presidi, sulla base di criteri generali indicati dal consiglio di circolo e di istituto ovvero dai comitati di scuola materna. Detto orario deve prevedere attività a contatto con gli alunni per un periodo di tempo non superiore a 35 ore settimanali. Almeno 5 ore settimanali devono essere riservate ad attività di aggiornamento e ai rapporti con le componenti scolastiche interessate e con il servizio. I direttori o presidi comunicano alla competente direzione tecnica del servizio, entro una settimana dell'assunzione in servizio, l'orario giornaliero di impiego del personale assistente nella scuola.

I direttori o presidi trasmettono annualmente su richiesta, alle direzioni tecniche di cui sopra, elementi di giudizio che consentano al servizio di valutare l'attività svolta dal personale assistente.

Fatto salvo il numero di unità di personale assistente spettante complessivamente a ciascuna scuola in base al piano approvato ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, la giunta provinciale nell'assegnare detto personale tiene conto della specifica preparazione di ciascun assistente valutata dal servizio ai sensi del primo comma dello art. 12 della citata legge provinciale, in rapporto all'attività che deve svolgere.

L'elenco nominativo del personale assistente assegnato alle singole scuole e sue eventuali modifiche è comunicato dal servizio alla sovrintendenza o all'intendenza scolastica competente ovvero agli ispettorati alla formazione professionale, nonchè ai direttori o presidi interessati.

Il personale assistente può essere chiamato a partecipare a titolo consultivo alle riunioni dagli organi collegiali interni alla scuola dal presidente dell'organo collegiale stesso.

Art. 18.

Personale educatore negli internati e seminternati del servizio nonchè nei convitti studenteschi

L'attività educativa e la cura dell'assistenza motorio e tecnico-specialistica dei minorati negli internati e seminternati del servizio, nonchè nei convitti studenteschi, è espletata da personale educatore in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 25 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65.

Fermo restando quanto previsto dalla lettera *g)* del secondo comma del medesimo art. 25 della citata legge provinciale, è assegnata un'unità di personale educatore ogni sei minorati ospitati negli internati o seminternati del servizio, nonchè nei convitti studenteschi. In casi eccezionali di particolare gravità, su segnalazione motivata dell'unità funzionale provinciale del servizio, è ammessa l'assegnazione di personale educatore in rapporto di una unità ogni tre minorati ospitati.

L'attività educativa negli internati e seminternati e nei convitti studenteschi è espletata tenuto conto del gruppo linguistico di appartenenza del minore handicappato e possibilmente dell'età e dell'ordine di scuola che dovrebbe frequentare il minore handicappato ospitato.

La messa a disposizione dei convitti di personale educatore e assistente avviene conformemente ai criteri e ai rapporti indicati nei precedenti commi del presente articolo e rispettivamente nell'art. 13, sulla base di turni orari giornalieri di servizio stabiliti dalla competente direzione tecnica.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, il personale educatore, compatibilmente con le esigenze di servizio negli internati e seminternati e nei convitti, può essere messo a disposizione delle scuole di ogni ordine e grado per collaborare con il personale insegnante nelle attività extra o para scolastiche.

Il servizio provinciale elabora annualmente un programma di utilizzo delle eccedenze d'orario del personale educatore per attività extra o para scolastiche nelle scuole viciniori di ogni ordine e grado che ne facciano motivata richiesta.

Capitolo III

Corsi di specializzazione e aggiornamento

Art. 19.

Strutturazione dei corsi di specializzazione

I corsi biennali di cui all'art. 10 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, constano di una parte teorica della durata non inferiore a 300 né superiore a 500 ore annue e di una parte pratica della durata non superiore a 600 e non inferiore a 500 ore annue.

I corsi biennali per assistenti e quelli per insegnanti ed educatori hanno programmi distinti.

Il monte ore complessivo e il programma annuo della parte teorica può essere articolato modularmente, secondo la suddivisione oraria, giornaliera, settimanale e/o mensile che viene stabilita con deliberazione della giunta provinciale.

La parte pratica dei corsi per insegnanti è svolta nelle scuole dei vari ordini e gradi, purchè i frequentanti siano in possesso del corrispondente titolo di studio.

La parte pratica dei corsi per educatori è svolta negli internati e nelle altre strutture del servizio, purchè i frequentanti siano in possesso di un diploma di scuola media superiore. I frequentanti i corsi per assistenti svolgono la parte pratica, oltre che negli internati e nelle strutture del servizio, anche nelle scuole di ogni ordine e grado. In casi eccezionali possono svolgere la parte pratica nelle scuole medie anche i frequentanti i corsi per insegnanti che siano in possesso di diploma di scuola media superiore.

Gli organizzatori del corso concordano con le competenti autorità scolastiche o convittuali le modalità e l'orario per

l'effettuazione della parte pratica nelle rispettive istituzioni, e chiedono al direttore o preside elementi di giudizio sulla stessa per una valutazione periodica e finale del frequentante il corso.

Ai corsi di specializzazione possono partecipare anche gli insegnanti già in servizio presso le scuole materne, di istruzione elementare e secondaria nonchè professionale, come pure il personale provinciale operante nei settori preposti alla prevenzione, cura, riabilitazione ed educazione di soggetti portatori di minorazioni. Tali frequentanti svolgono la parte pratica nella propria sede di servizio purchè operanti in classi comuni o speciali ovvero in altre strutture in cui sono presenti minori portatori di handicaps.

Il numero massimo dei frequentanti i corsi teorico-pratici è fissato nel piano annuale di cui all'art. 8 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, sulla base delle esigenze espresse dai competenti organi scolastici ai sensi dell'art. 9 della legge medesima. Rispetto a tali esigenze, il numero dei frequentanti può essere maggiorato nel piano di attività fino ad un massimo del 20 %.

Il piano di attività contiene altresì la suddivisione dei frequentanti in relazione ai vari ordini e gradi di scuole e agli internati, seminternati e convitti studenteschi.

Qualora il numero delle domande di iscrizione al corso sia superiore ai posti disponibili, per l'ammissione viene redatta apposita graduatoria da parte di una commissione, distinta per gruppi linguistici, nominata dalla giunta provinciale e composta da:

a) un rappresentante della sovrintendenza, rispettivamente intendenze scolastiche;

b) un rappresentante dell'ispettorato alla formazione professionale in lingua italiana, rispettivamente in lingua tedesca;

c) un rappresentante del competente assessorato alla pubblica istruzione;

d) un rappresentante del servizio designato dal consiglio di amministrazione di cui all'art. 14 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65.

Nella compilazione della graduatoria sono adottati criteri che tengano conto dei titoli di studio, del servizio prestato e della sua qualità.

Gli aspiranti ai corsi di specializzazione per assistenti devono essere in possesso del diploma di assolvimento della scuola dell'obbligo ed avere età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 33, fatte salve le deroghe di legge.

Ulteriori modalità e termini di iscrizione ai corsi, nonchè il programma dettagliato, sono fissati con deliberazione della giunta provinciale.

I programmi dettagliati dei corsi di specializzazione per insegnanti devono adeguarsi a quelli ministeriali in vigore.

Art. 20.

Finalità e contenuti del programma dei corsi di specializzazione per insegnanti ed educatori

La parte teorica dei corsi di specializzazione per insegnanti ed educatori comprende:

1) Elementi di psicologia, psichiatria e sociologia quali presupposti per affrontare l'educazione dei minorati fisici e psichici.

2) Approfondimento delle teorie dello sviluppo della personalità negli aspetti biologico, fisiologico e psichico e dei ritardi fisici e psichici nell'età evolutiva.

3) Ricerca sulle misure pedagogiche e terapeutiche per la promozione culturale e l'inserimento sociale dei minorati.

4) Elaborazione delle rispettive metodologie e degli strumenti didattici per il conseguimento delle finalità di cui al punto 3).

5) Approfondimento di tecniche relative alle attività espressive e all'organizzazione del tempo libero in situazioni scolastiche e convittuali.

6) Informazione, sperimentazione e riflessione sui problemi della dinamica di gruppo e dei rapporti interpersonali al fine della proficua collaborazione con insegnanti, genitori ed operatori nell'attività educativa nei confronti del minore handicappato.

7) Studio della legislazione specifica nazionale e provinciale del settore.

Le conoscenze relative alla parte teorica formano oggetto di esercitazioni e riflessioni nelle diverse sedi ove ha luogo la parte pratica.

Art. 21.

Finalità e contenuti del programma dei corsi di specializzazione per assistenti

La parte teorica dei corsi di specializzazione per assistenti comprende:

1) Cenni di psicologia, psichiatria e sociologia quali presupposti per affrontare il rapporto con i minorati fisici e psichici e l'inserimento sociale degli stessi. Informazione di base sulle teorie dello sviluppo della personalità negli aspetti biologico, fisiologico e psichico e dei ritardi fisici e psichici nell'età evolutiva. Elementi di igiene.

2) Conoscenze di tecniche relative alle attività espressive e alla organizzazione del tempo libero sia in situazioni scolastiche sia convittuali.

3) Informazione, sperimentazione e riflessione sui problemi della dinamica di gruppo e dei rapporti interpersonali al fine della proficua collaborazione con insegnanti, genitori e operatori nell'attività educativa nei confronti del minore handicappato.

4) Cenni di legislazione specifica nazionale e provinciale del settore.

Le conoscenze relative alla parte teorica formano oggetto di esercitazioni e riflessioni nelle diverse sedi ove ha luogo la parte pratica.

Art. 22.

Corsi di aggiornamento

Su proposta del servizio possono essere annualmente promossi seminari e corsi di aggiornamento per il personale insegnante, educatore e/o assistente delle scuole di ogni ordine e grado. L'organizzazione di detti corsi e seminari avviene ai sensi e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative provinciali o statali.

(10627)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 agosto 1980, n. 24.

Regolamento per la concessione di contributi provinciali per la conservazione, integrità e sicurezza delle cose di interesse artistico e storico.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 23 *settembre* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3046 del 20 giugno 1980 relativa all'approvazione del regolamento citato;

Decreta:

Il regolamento per la concessione di contributi provinciali per la conservazione, integrità e sicurezza delle cose d'interesse artistico e storico è approvato, nel testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 21 agosto 1980.

Il vice presidente: BENEDIKTER

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1980
Registro n. 4, *foglio n.* 128

Regolamento per la concessione di contributi provinciali per la conservazione, integrità e sicurezza delle cose d'interesse artistico e storico.

Art. 1.

Per la concessione di contributi provinciali al fine di raggiungere lo scopo di una buona conservazione, integrità e sicurezza delle cose sottoposte ai vincoli sulla tutela delle cose di

interesse artistico e storico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sono da osservare le disposizioni del presente regolamento.

Art. 2.

Sono ammissibili a contributo le domande presentate alla soprintendenza provinciale ai beni culturali entro il 30 aprile di ogni anno, riguardanti opere e lavori che hanno avuto l'approvazione della soprintendenza provinciale ai beni culturali.

La giunta provinciale si riserva annualmente il 10 % dello stanziamento disponibile ai fini di concedere contributi per opere e lavori riconosciuti urgenti ed indifferibili. In tale caso si prescinde dal termine di cui al comma precedente per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande per il contributo devono essere presentate dal rispettivo proprietario o dal legale rappresentante.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) progetto di massima regolarmente approvato, ove previsto dalla legge;

b) preventivo di spesa e piano di finanziamento;

c) relazione sulla prevista utilizzazione;

d) dichiarazione di non percepire altro contributo provinciale per i lavori previsti, rispettivamente indicazione dei contributi provinciali richiesti o già concessi.

Nella domanda dovrà essere specificata la persona responsabile della buona esecuzione dei lavori.

In caso di comproprietà è sufficiente che la domanda venga presentata da uno dei condomini, il quale però in questo caso deve assumersi espressamente la piena responsabilità per l'esattezza su quanto dichiarato ai sensi del comma precedente.

Art. 4.

All'istruttoria delle domande deve provvedere la soprintendenza provinciale ai beni culturali, la quale per ogni singola domanda da ammettere a contributo, deve redigere un'apposita relazione relativa alla necessità ed urgenza dei lavori ed una proposta sull'ammontare del contributo da concedere.

Per i lavori il cui preventivo supera l'importo di lire 20.000.000 è previsto inoltre il parere della consulta per le antichità e belle arti; relativamente alle cose d'interesse paleografico e bibliografico lo stesso parere è obbligatorio, qualora la spesa preventivata superi il limite di L. 3.000.000.

Art. 5.

Qualora venga chiesta la contribuzione per lavori da eseguirsi in più anni e lotti, devono essere presentati un programma generale, nonchè domande ai sensi degli articoli 2 e 3 di questo regolamento, distinte per ogni anno e lotto.

Art. 6.

I contributi vengono concessi con delibera della giunta provinciale e non possono superare di regola il 90 % della spesa ammessa. Alla liquidazione e pagamento si provvede tramite un funzionario delegato al quale viene disposta un'apertura di credito secondo le disposizioni vigenti in materia di contabilità provinciale.

Possono essere disposte liquidazioni parziali su stati di avanzamento per la parte dei lavori ed opere eseguiti, vistati e riconosciuti dal soprintendente provinciale ai beni culturali.

Il saldo finale dei singoli contributi viene liquidato in seguito ad avvenuto collaudo dei lavori sovvenzionati da parte di un funzionario della sopraintendenza provinciale ai beni culturali.

Art. 7.

La soprintendenza provinciale ai beni culturali è autorizzata ad ispezionare e controllare i lavori in ogni momento tramite i propri funzionari o da tecnici dipendenti provinciali.

Art. 8.

In sede di prima applicazione del presente regolamento sono ammissibili tutte le domande presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino ufficiale della Regione.

(10628)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803480)